

Debitori pubblici e privati «in ecclesias confugientes» da Teodosio a Giustiniano

1. I debitori privati, se non pagavano, o rispondevano con il loro patrimonio o i garanti pagavano per loro o, in mancanza dell'uno e degli altri, almeno a partire dall'età dei Severi, subivano il carcere¹ oltre a non meglio precisate *iniuriae*² e *cruciatus corporales*³. Convenuti in giudizio e non portatori di un qualche privilegio⁴, prima della condanna erano sottoposti anche alla custodia cautelare, almeno in età giustiniana⁵. E' opinione largamente seguita che se un convenuto non presentava un garante ed era un «piccolo uomo»⁶, finiva in galera e vi restava fino al termine della lite⁷. Solo la *cessio bonorum* consentiva di evitare il carcere⁸.

Per i debitori pubblici, cioè i debitori fiscali⁹, la situazione non era certo migliore¹⁰. E' vero

¹) C.I. 7.7.1 (Alessandro Severo, a. 223).

²) C.I. 7.71.7 (Giustiniano, a. 531).

³) C.I. 7.71.8.pr. (Giustiniano, a. 531-532).

⁴) Assai noto è il privilegio concesso ai chierici da Leone in C.I. 1.3.32[33].6 (a. 472): '*Praeterea nullus executor vexare contumeliis clericos ullos, nullis impulsionibus molestare, nullis exprobrare conviciis aut corporalibus iniuriis fatigare conetur ...*'. Si è voluto riferire il passo, oltre che all'introduzione della lite, anche all'esecuzione della sentenza: F. VON WOESS, *Personalexecution und cessio bonorum in römischen Reichsrecht*, in «ZSS.», XLIII, 1922, p. 491.

⁵) *Ed. praef. praet.* 28 (C.E. ZACHARIAE, *Anecdota*, III, Leipzig, 1843, p. 276). L'editto, attribuito al p.p. Archelao, si riferisce alla custodia. Significativo ci sembra anche l'*ed. 27*, sempre di Archelao, sul carcere domestico. Si veda poi C.I. 9.4.6.3 (Giustiniano a. 529) di cui riportiamo la versione latina: '*Si homo liber propter pecuniariam causam in carcerem coniectus fuerit, fideiussoribus praestitis liberetur: si fideiussores non habet, intra XXX dies causa decidatur et ipse liberetur. Sin autem ampliare tempore opus sit, tunc iuratoriae cautioni committatur usque ad litis exitum. Qui si giuramento prestito ante litem decisam afuerit, bonis suis excidat*'. Cfr. *Bas.* 60.35.23 (SCHELTEMA, A.VIII, p. 2963 s. = *Bas.* 60.35.22 HEIMBACH, V, p. 704 s.) e relativo scolio (SCHELTEMA, B.IX, p. 3668 = HEIMBACH, V, p. 705).

⁶) L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925, trad. it – *Istituzioni di procedura civile romana* – Milano, 1938, p. 279, con letteratura.

⁷) Si vedano per tutti, sulla «Realcitation» del debitore non garantito, M. A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Zivilprozess*, III, Bonn, 1866, p. 250 s., e M. KASER, K. HAKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 574; sulla esecuzione personale, A. STEINWENTER, *Studien zur römischen Versäumnisverfahren*, München, 1913, p. 183 ss., F. VON WOESS, *Personalexecution und cessio bonorum in römischen Reichsrecht*, in «ZSS.», 1922, p. 490 ss. e 512 ss., WENGER, *Istituzioni*, cit., p. 311 s., e G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, p. 217. Per la letteratura meno recente, cfr. Th. MÜLLER, *Sequestration und Arrest in römischen Recht*, Leipzig, 1856, p. 336 ss.

⁸) C.I. 7.71.1. Per tutti, cfr. L. GUENOUN, *La cessio bonorum*, Paris, 1920; critico F. VON WOESS, *Personalexecution*, cit., p. 485 ss.

⁹) '*Publicos debitores*', ad esempio, in C.Th. 9.45.1 (Teodosio, a. 392). '*Publicum debitorem*' in C.Th. 11.36.32 = C.I. 7.65.8 (Arcadio e Onorio, a. 396). Più usato '*fisci debitores*' (cfr. le rubriche dei titoli C.Th. 10.16 '*de fisci debitores*' e C.I. 10.2 '*de conveniendis fisci debitoribus*'). '*Debitores*' in senso assoluto vale '*publici debitores*': cfr. *Jacobi Gotthofredi Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis opus posthumum opera et studio Antonii Marvilli editio nova in VI. tomos digesta. Variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas Ioan. Dan. Ritter*, III, Leipzig, 1738 (d'ora in poi, «J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.* ...»), p. 77 s., *ad C.Th.* 11.7.7.

¹⁰) Ai debitori pubblici era negato anche il beneficio dell'*appellatio* o *provocatio* perché, '*callidis debitorum artibus*', era un modo per dilazionare il pagamento (C.Th. 11.36.32 = C.I. 7.65.8: nell'intero titolo di C.Th. 11.36 se ne fa menzione). Era altresì sancita la nullità dei rescritti con cui si era ottenuta una dilazione (C.Th. 1.2.6 = C.I. 1.19.4).

che di tanto in tanto c'erano dei condoni, però sembra favorissero solo i più abbienti¹¹. I ripetuti interventi degli imperatori tardoimperiali contro la severità dei giudici verso gli insolventi fanno capire quanto fossero drammatiche le conseguenze della *contumacia* nel pagamento dei debiti d'imposta ed inascoltati i loro appelli, al punto da ingenerare il sospetto che facessero parte di un calcolato disegno di propaganda.

Costantino, a parte la minaccia di gravi pene per gli esattori e le loro malversazioni¹², all'indirizzo dei giudici proclama¹³:

Nemo carcerem plumbataramque verbera aut pondera aliaque ab insolentia iudicum repperta supplicia in debitorum solutionibus vel a perversis vel ab iratis iudicibus expavescat. Carcer poenaliū, carcer hominum noxiorum est officialium et cum denotatione eorum iudicum, quorum de officio coherciores esse debent, qui contra hanc legem admiserint. Securi iuxta eam transeant solutores: vel certe, si quis tam alienus ab humano sensu est, ut hac indulgentia ad contumaciam abutatur, contineatur aperta et libera et in usus hominum constituta custodia militari. Si in obdurata nequitia permanebit, ad res eius omnemque substantiam cives eius accedant, solutionis obsequio cum substantiae proprietate suscepto. Qua facultate praebita omnes fore credimus proniores ad solvenda ea, quae ad nostri usus exercitus pro communi salute poscuntur.

Nessuno paventi, dice Costantino, il carcere, i flagelli con le palle di piombo o altre afflizioni corporali. Il carcere sarà riservato non ai debitori ma a quegli *officiales* che avranno eseguito siffatte sanzioni disposte da giudici isterici (si noti, però, che per questi giudici come sanzione è prevista una semplice *denotatio*!). Nel caso di debitori irriducibilmente contumaci, ci si limiti – continua Costantino – alla *custodia militaris*¹⁴ e alla confisca dei beni. Pochi anni prima aveva vietato i *'carceris cruciatus aut cuiuslibet iniuriae genus seu tormenta vel etiam contumelias'* nei confronti dell'appellante nelle cause pecuniarie¹⁵.

Norme destinate a restare lettera morta se di lì a poco Costanzo ha ribadito¹⁶ che per esigere il pagamento dei debiti non si doveva fare ricorso ai *plumbi verbera* e alla *custodia carceris*, ma bastava convenire il debitore con la *pignorum capio*¹⁷. Non poche testimonianze coeve attestano che nella pratica questi divieti erano usurpati. Carcere ed afflizioni corporali continuavano ad essere praticati¹⁸. Gli imperatori non smettono di denunciare le violenze delle esazioni. Nelle novelle di Valentiniano III¹⁹ e Marciano²⁰ sembra che con tali violenze si voglia giustificare la concessione della *indulgentia reliquorum*, cioè i condoni²¹.

Naturalmente, alla presa dei pegni seguiva la *distractio*²². Da ultimo aggiungiamo che una leg-

¹¹) S. PULIATTI, *Ricerche sulle novelle di Giustino II*, I, Milano, 1984, p. 59 ss. (= *Note sull'evoluzione del condono fiscale da Costantino a Giustiniano*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», IV, Napoli, 1984, p. 1719 ss.).

¹²) C.Th. 11.7.1 = C.I. 10.19.1. Si veda C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1953, p. 94 ss.

¹³) C.Th. 11.7.3 (a. 320) = C.I. 10.19.2. Ampio commento in J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III., cit., p. 72 s. (*ad C.Th.* 11.7.3).

¹⁴) Sulla *'militaris custodia'*, vecchi contributi sono citati in apparato a J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 73 (*ad C.Th.* 11.7.3). Recentemente, si veda V. NEGRI, *I marginali nell'occidente tardo antico*, Bari, 1998, p. 426 ss.

¹⁵) C.Th. 11.30.2 (a. 314) = C.I. 7.62.12.

¹⁶) C.Th. 11.7.7.

¹⁷) Una sintesi del testo figura anche in C.I. 10.21.2 (*'de capiendis et distrabendis pignorum tributorum causa'*). P. KRÜGER, *Corpus Iuris Civilis. Codex Iustinianus*⁸, Berlin, 1906, p. 405 nt. 9 *ad C.I.* 10.21.2, considera questa legge di Costantino.

¹⁸) J. GOTHOFREDUS, *loc. ult. cit.*, menziona Palladius, *hist. Laus.* 63 (J.P. MIGNÉ, «PL.», LXXXVII, c. 1170 s.), e Amm., *r. gest.* 22.16.3. La citazione di Lycurgus Orator fuorisce dal nostro periodo.

¹⁹) *Valent. Nov.* 1.3.2 (a. 450).

²⁰) *Marv. Nov.* 2.2.

²¹) Riguardo ai condoni, cfr. *supra*, nt. 11.

²²) C.Th. 11.7.4 = C.I. 10.21.1. Si veda anche C.Th. 10.17 8^o *de fide et iure hastae* = C.I. 10.3 8^o *de fide et iure hastae fiscalis et de adiectionibus*). La *distractio bonorum* in luogo dell'antica *venditio*. In sintesi, su queste tematiche, P. VOCI, *'Esecuzione forzata'*, in «ED.», XV, Milano, 1966, p. 430 s., con letteratura. Si vedano pure sulla vendita VON BERTHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, cit., p. 321, WENGER, *Istituzioni*, cit., p. 314, e B. BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano*, in «Studi Bonfante», IV, Milano, 1930, p. 78 ss. Per la letteratura meno recente, H. DEMBURG, *Ueber die emptio bonorum*, Heidelberg, 1850, *passim*.

ge²³ occidentale, di Graziano o Valentiniano, del 379, accolta nel Teodosiano, ma non nel codice di Giustiniano²⁴, pare avesse condizionato, per i *debitorum fiscali*, il beneficio della *cessio bonorum*, al fatto che dimostrassero che l'insolvibilità era dipesa da casi di forza maggiore²⁵. Più dura la risposta orientale di Teodosio²⁶ che ha abolito il beneficio in discorso.

2. Era nell'ordine naturale delle cose che i debitori, quando non avevano di che pagare e temevano di subire ingiurie corporali, cercassero scampo nelle chiese, invocassero l'inviolabilità degli altari e la protezione del clero²⁷: a più forte ragione una volta avutosi il riconoscimento del così detto asilo ecclesiastico o immunità ecclesiastica, con il divieto per tutti, privati e pubblici ufficiali, di strappare dai sacri recinti i *confugientes*²⁸.

In ogni momento, comunque, questo fenomeno dei debitori che si rifugiavano in chiesa deve essere stato terreno di scontro tra gli opposti interessi dello stato e della chiesa e materia di difficile compromesso. Soprattutto se si trattava di debitori fiscali. *Publica disciplina e utilitas o commodum publicum* da una parte, umanità e salvezza dell'anima, dall'altra.

A questa problematica, oggetto di frequenti incursioni da parte degli studiosi, ma mai studiata sistematicamente, dedichiamo le pagine che seguono, iniziando da una celebre lettera di sant'Agostino²⁹ che ci introduce opportunamente in argomento. Forse scritta dopo l'ottobre del 392³⁰, in essa Agostino invita i fedeli a fare una colletta per raccogliere diciassette solidi. Fascio, pressato dai cre-

²³) C.Th. 4.20.1.

²⁴) Si veda invece *Iust. Nov.* 135.1.

²⁵) J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, cit., I, p. 444 ss. (*ad C.Th.* 4.20.1); *contra*, VOCI, *Esecuzione forzata*, cit., p. 430 nt. 82.

²⁶) C.Th. 10.16.4 (Teodosio, a. 385).

²⁷) L'impatto tra debitori ed asilo è documentato per le epoche precedenti (si vedano ad esempio Plut., *mor.* 828.D = *de vitando aere alieno* 3, e Tac., *ann.* 3.60). Cfr. K. VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens in der Ptolemäerzeit und die spätere Entwicklung*, München, 1923, p. 192 ss., 199, 214 e *passim*.

²⁸) Il definitivo riconoscimento dell'immunità è attuato, in occidente, con la legge di Onorio del 409 (secondo il testo della legge presente nel codice di Giustiniano, ma è opinione largamente seguita che il testo sia stato alterato. Per tutti, si vedano M. F. MARTROYE, *L'asile et la législation impériale du IV^e au VI^e siècle*, in «Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France», LXXV, 1919, p. 203 ss., e J. GAUDEMET, *L'église dans l'empire romain, IV^e-V^e siècles*, Paris, 1958, p. 284 ss.), cui si aggiunge *Sirmond.* 13, legge di Onorio e Teodosio, datata Ravenna il 21 dicembre 419, sull'ampliamento degli spazi immuni. In Oriente il riconoscimento si compie con la legge di Teodosio II del 431, legge nota soprattutto per la disciplina degli spazi (quali occupabili e quali non occupabili dai fuggitivi) e per le norme sui fuggitivi armati. Nessuno può *'abducere'* (C.I. 1.12.2), *'extrahere'* (C.Th. 9.45.4.pr.), *'trahere'*, *'abstrahere'* (C.Th. 9.45.4.39) i *confugientes*. Chi lo fa si macchia di crimine di sacrilegio o lesa maestà ed è punito con la pena capitale. Solo i *confugientes* armati possono essere estratti con la forza. E se sono servi – lo dice ancora una legge di Teodosio II, presente in C.I. 1.12.4, dell'a. 432 – deve restare impunito chi, nell'azione di estrazione, abbia colpito a morte lo schiavo. Come si comprende, prevale, con queste leggi di inizio V secolo, l'idea massimalistica della chiesa per cui tutti i rifugiati, colpevoli o innocenti, rei o vittime, dovevano in pari misura ricevere protezione, non solo in nome dell'umanità ma soprattutto della salvezza dell'anima. E' assai probabile che vi sia stata una precedente legge di riconoscimento, di cui è parola in Zos., *hist.* 5.18, limitata alla protezione dei soli innocenti che fuggivano la violenza e la paura, legge rotta nel tempo da continui episodi di sopraffazione fino all'abrogazione per influenza di Eutropio nel volgere del IV secolo. Per i rei non restava che la via dell'*intercessio*. Si veda J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.* 9.45.1.3, III, cit., rispettivamente p. 388 e 391. Secondo L. WENGER, *Ῥοι Ασυλίας*, in «Philologus», LXXXVI, 1931, p. 438, un qualche riconoscimento deve avere essere avvenuto già in età costantiniana o immediatamente successiva.

²⁹) AUG. *epist.* 268 (MIGNE, «PL.», XXXIII, c. 1091 ss.). Si vedano GOTHOFREDUS, *ad C.Th.* 9.45.1, III, cit., p. 389, e MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 174 ss. Non ci sembra il caso di considerare anche AUG. *epist.* 247 (MIGNE, «PL.», XXXIII, c. 1062 ss.). Si tratta di una lettera ad un tale Romolo che si è voluto identificare con il *comes sacrarum largitionum* cui è indirizzata C.Th. 9.45.1, costituzione di Teodosio sui debitori pubblici rifugiati in chiesa (per l'identificazione, GOTHOFREDUS, *ad C.Th.* 9.45.1, III, cit., p. 388, e MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 170 ss.). Romolo sembra comunque raggiunto dalla lettera di Agostino in una veste privata, di *dominus* i cui coloni miseri e poveri hanno già versato ciò che dovevano all'*actor* Monticano. Ad esso erano subordinati. Romolo non aveva dato ordine di pagare a Monticano, ma di servire a Monticano, sì. Da qui l'equivoco dei coloni e l'intercessione di Agostino *'quia mihi videtur iniustum ut bis exigantur, qui vix semel reddere sufficient'*.

³⁰) Come apprendiamo da J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.* 9.45.1, III, cit., p. 389, il Baronius indica il 392, l'anno di emanazione della legge di Teodosio sui debitori pubblici rifugiati in chiesa e sull'obbligo per i chierici o di espellerli o di pagare per loro. MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 174, indica la fine del 397 o l'inizio del 398.

ditori, aveva cercato rifugio in chiesa. Agostino, a fronte delle richieste di questi ultimi che non concedevano dilazioni, ha domandato un prestito a Macedonio e ha pagato per Fascio. Ora è in scadenza il debito con Macedonio e Fascio in questo tempo non ha potuto mettere insieme i diciassette solidi. Ciò impone di fare quanto Fascio non voleva, cioè rivolgersi alla misericordia dei fedeli.

La testimonianza è stata opportunamente messa in relazione alla sorte dei debitori insolventi e alla storia del riconoscimento dell'immunità ecclesiastica. A nostro giudizio ulteriori elementi si possono evidenziare. Anzitutto Fascio, secondo noi, era un debitore pubblico e non privato³¹. I suoi creditori sono detti *'illi ... exactores cum proficisci cogentur, et ideo dilationem dare non possent'*, esattori che erano costretti a partire e che non potevano dare dilazione. Quanto alla situazione iniziale di Fascio, queste le parole: *'cum enim frater noster Fascius debito decem et septem solidorum ab oppignoratoribus urgeretur ut redderet, quod ad praesens unde explicaret se non inveniebat; ne corporalem pateretur iniuriam, ad auxilium sanctae ecclesiae convolvavit ...'*. Dunque, Fascio era già pervenuto alla fase del pignoramento. In vista del fatto che nulla si trovava per liberarsi, al fine di non subire la conseguente ingiuria corporale, è accorso all'ausilio della chiesa. Circa la posizione dell'autorità secolare rispetto ai debitori pubblici rifugiati in chiesa, la situazione riflessa nel testo agostiniano a nostro giudizio è quella della costituzione di Teodosio riportata in C.Th. 9.45.1 del 392, di cui ci occuperemo tra breve: i debitori pubblici, se non spontaneamente esibiti dai chierici, sono estratti a forza a meno che i vescovi non paghino per loro. Agostino, piuttosto che accettare l'uscita forzata di Fascio dal sacro recinto, ha preferito pagare lui, come vescovo probabilmente.

Questa disciplina, prima di approdare alla legge di Teodosio pervenutaci, come si è detto, attraverso C.Th. 9.45.1, probabilmente esisteva già ma di incerta applicazione³². Nella fase «rivoluzionaria» dell'asilo ecclesiastico, almeno in talune realtà locali molto forti, la chiesa riusciva ad imporre con lo strumento dell'*intercessio* anche la tutela dei debitori³³. Lo si ricava testualmente dalla legge del 392. Gli imperatori affermano che dopo quella legge, nessun debitore avrebbe potuto più essere difeso dai chierici se questi ultimi non pagavano per lui, a dimostrazione che prima ciò avveniva.

Viceversa, per quanto riguarda i debitori privati, nulla di certo sappiamo³⁴.

3. Nell'apposito titolo del codice Teodosiano, redatto quando l'immunità ecclesiastica era già stata riconosciuta da diversi anni³⁵, per i debitori pubblici e privati che avessero cercato scampo dai loro creditori nei luoghi sacri, la disciplina appare immutata. Si mette a carico della chiesa l'obbligo di esibirli. Se ciò non avviene prontamente, o i chierici pagano oppure può avere luogo l'estrazione. In altri termini, paghi la chiesa che non vuole restituire i debitori.

Lo dicono Teodosio Arcadio e Onorio, chiaramente, per i debitori pubblici in C.Th. 9.45.1, recante una costituzione data a Costantinopoli il 18 ottobre 392: *'Publicos debitores, si confugiendum ad ecclesias crediderint, aut ilico extrahi de latebris oportebit aut pro his ipsos, qui eos occultare probantur, episcopos exi-*

³¹) Privato, a quel che sembra, per MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 174 s. Non abbiamo trovato riscontro dell'opinione contraria attribuita da A. M. DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, Torino 2000, p. 88, a A. DUCLOUX, *L'Eglise, l'asile et l'aide aux condamnés d'après la constitution du 27 juillet 398*, in «RHD», LXIX, 1991, p. 145 s.

³²) E' documentato che i deboli si mettevano sotto il patronato di potenti anche per evitare di pagare i debiti fiscali. Costanzo, in una costituzione del 360 (C.Th. 11.24.1) pone a carico di quelli che offrivano i loro *patrocinia* una responsabilità pecuniaria corrispondente all'ammontare delle imposte a cui agricoltori o vicani si erano sottratti grazie a loro (cfr. MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 172). Sui rapporti tra il *patrocinium* e l'asilo ecclesiastico qualche cenno in VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens*, cit., p. 227, che cita M. ROSTOVITZEFF, *The foundations of social and economic life in Egypt in hellenistic times*, in «Journal of Aegyptian Archeology», VI, 1920, p. 178, ora in *Scripta varia* (cur. A. Marcone), Bari, 1995, p. 99. La tendenza ad estendere ad altri ambiti un analogo tipo di responsabilità a carico della chiesa o dei chierici si manifesta anche nelle ordinazioni di schiavi *invito domino* ove lo stato non osa invalidare l'ordinazione, ma impone alla chiesa di rendere un *vicarius* al padrone: si veda *Val. Nov.* 35.3 (a. 452), su cui il nostro *Gli schiavi ordinati 'invito domino'*, in «AAC», X, Napoli, 1995, p. 532 ss.

³³) DUCLOUX, *L'Eglise, l'asile et l'aide*, cit., p. 151 s.

³⁴) Invece MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 174 ss., ritenendo che Fascio, di cui parla Agostino nella lettera 268 fosse un debitore privato, sostiene l'applicazione della legge di Teodosio anche a questa categoria.

³⁵) Cfr. *supra*, nt. 28.

gi. *Sciat igitur praecellens auctoritas tua neminem debitorum posthac a clericis defendendum aut per eos eius, quem defendendum esse crediderint, debitum esse solvendum*³⁶. Orbene, i debitori pubblici siano estratti, dice l'imperatore, oppure al loro posto siano esatti i vescovi che sarà provato averli tenuti nascosti. Sappia il *comes sacrarum largitionum* che d'ora in avanti nessun debitore pubblico potrà più essere difeso dai chierici, altrimenti saranno loro a pagare il debito³⁷.

Più severa appare invece una legge di Arcadio e Onorio data a Costantinopoli il 17 giugno 397, che si vuole ispirata da Eutropio³⁸: *'Iudaei, qui reatu aliquo vel debitis faticati simulant se Christianae legi vel conungi, ut ad ecclesias confugientes vitare possint crimina vel pondera debitorum, arceantur nec ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint vel fuerint innocentia demonstrata purgati'*. Dunque, gli ebrei che simulano una conversione alla religione cristiana solo per fuggire alle chiese ed evitare crimini ed il peso dei loro debiti, devono essere tenuti lontano e accolti unicamente dopo che abbiano restituito i loro debiti o siano stati purgati dalla dimostrata innocenza. Queste parole non ci pare diano adito a dubbi. L'autorità secolare non ammette che la chiesa paghi i debiti degli ebrei e assai probabilmente è sottintesa la facoltà di estrarre questi ultimi con la forza. Si tratta di una misura ideologicamente discriminatoria o una reazione esagerata a casi come quello narrato dallo storico della chiesa Socrate³⁹, di un certo ebreo il quale si era fatto battezzare più volte e con questi inganni si era arricchito? Dal testo in esame implicitamente si ricava, come osserva Gotofredo, che gli ebrei senza reati e senza debiti erano ammessi all'asilo⁴⁰ e questo fa pensare all'assenza di un forte pregiudizio ideologico e quindi alla seconda ipotesi. Al tempo stesso, però, va osservato che gli ebrei emendati dai debiti e altre colpe sono ammessi all'asilo non in quanto ebrei, ma in quanto facciano professione di fede cristiana. Se non hanno debiti si crede alla sincerità della loro conversione e allora sono accolti nei sacri recinti. Questa è discriminazione religiosa.

Circa un anno dopo, il 27 luglio 398⁴¹, i medesimi imperatori (in realtà si tratta di Arcadio⁴², perché la legge risulta pubblicata a Mnizo) emanano una costituzione ove si diffida la chiesa a dare ospitalità, o gli ordini, a servi, curiali, debitori pubblici e privati (tra cui procuratori, pescatori di murice) disponendo la revocazione forzata alla pristina sorte (*'velut manu mox iniecta revocentur'*). Altresì apprendiamo che gli economi⁴³ sono obbligati alla restituzione del debito quando sia provato che abbiano accolto i debitori per difenderli e non abbiano creduto di esibirli: *'... Sed etiam hi, quos oeconomos vocant, hoc est qui ecclesiasticas consuerunt tractare rationes, ad eam debiti vel publici vel privati redhibitionem amota dilazione cogantur, in qua eos obnoxios esse constiterit, quos clerici defensandos receperint nec mox crediderint*

³⁶ Commento in J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 388 s. (*ad C.Th.* 9.45.1).

³⁷ Questa energica presa di posizione dello stato, che vuole al tempo stesso affermarsi come stato di diritto e tutelare gli interessi fiscali, è coerente con il divieto, per i debitori pubblici, di interporre appello e di fare uso di rescritti che concedevano dilazioni. Si veda *supra*, nt. 10.

³⁸ C.Th. 9.45.2. Cfr. DUCLoux, *L'Eglise, l'asile et l'aide*, cit., p. 164 ss., con dibattito sugli scopi della legge.

³⁹ Socrat., *hist. eccl.* 6.17 (J.P. MIGNE, «PG.», LXVII, c. 772 ss.).

⁴⁰ Così J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 390 (*ad C.Th.* 9.45.1).

⁴¹ C.Th. 9.45.3. Si veda da ultima, DUCLoux, *L'Eglise, l'asile et l'aide*, cit., p. 141 ss. Anche se l'autore parla (p. 165) di «legge di circostanza». La stessa cosa anche in DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 88. Dimentichiamo che questa legge è stata inserita nel Codice di Teodosio e una parziale sopravvivenza è documentata in C.I. 1.3.12. Si veda *infra* come si tratti di ben altro che una legge effimera e caducata dalla misera fine di Eutropio.

⁴² A questa legge si collegano altri quattro frammenti inseriti nei codici di Teodosio e di Giustiniano. Seguendo l'ordine di MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 185 e nt., essi sono: 1) C.Th. 9.40.16 e C.Th. 11.30.57 = C.I. 1.6.7 e C.I. 7.62.29; 2) C.Th. 9.45.3 = C.I. 1.3.12; 3) C.Th. 16.2.33 = C.I. 1.3.11; 4) C.I. 1.4.7. Dubbio è un quinto frammento che si vuole ricavare da C.Th. 16.2.32. La discussione principale riguarda il rapporto in cui questa legge si pone con l'abrogazione dell'asilo che alcuni scrittori ecclesiastici – segnatamente Socrat., *hist. eccl.* 6.5 (MIGNE, «PG.», LXVII, c. 674), Sozom., *hist. eccl.* 8.7 (MIGNE, «PG.», LXVII, c. 1533 ss.), Chrysost., *in Eutropium* I e II (MIGNE, «PG.», LII, c. 393 s. e 397) – attribuiscono all'influenza di Eutropio. In questo senso J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 391 (*ad C.Th.* 9.45.3): diversamente, MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 185 ss.

⁴³ Come sottolinea J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 391 (*ad C.Th.* 9.45.3), la legge in discorso dà la definizione di «oeconomi» come coloro «qui Ecclesiasticas consuerunt tractare rationes». Su questi chierici, J. CUIACIUS, *Recitationes in lib.IV. priores Codicis Iustiniani, ad tit.II.*, in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem diligentissime exacta in tomo XIII. distributa auctiora atque emendatiora. Pars IV*, IX, Prato, 1839, c. 2266 ss.

exhibendos’. La contraddizione tra i due testi probabilmente non esiste se si intende l’estrazione forzata come subordinata al fatto che gli economi si rifiutino di pagare. Riesce difficile comprendere l’applicazione generale di questa clausola (uno schiavo ordinato sacerdote poteva essere «pagato» con la consegna di un vicario; ma un curiale, come poteva essere pagato?). In ogni caso ai debitori d’imposta e quelli privati si applicava questa, ormai invalsa, regola per cui, fuggiti nelle chiese, erano lasciati in pace se la chiesa pagava per loro ⁴⁴.

A questo punto si impone una precisazione per rispondere correttamente all’interrogativo che attraversa l’argomento in discorso: quando poteva dirsi riconosciuto l’asilo per i debitori? I concetti di riferimento non possono essere solo due: il divieto categorico di ‘*extrahere*’ ⁴⁵ i rifugiati dai sacri confini, da parte di privati o della forza pubblica, e, all’opposto, la facoltà, se non l’obbligo, di ‘*extrahere*’: diritto d’asilo riconosciuto in un caso e negato nell’altro. Vi è una terza categoria, quella in cui l’autorità secolare chiede la spontanea esibizione ma accetta che la chiesa paghi per il debitore e subordina l’estrazione (in taluni casi neppure si parla di estrazione) al mancato pagamento. E anche questo, a nostro parere, è un riconoscimento, seppure parziale, del diritto d’asilo. Forse vi è anche una ulteriore situazione possibile: l’obbligo per gli ecclesiastici di non espellere qualcuno. Su questo punto torneremo. Per riprendere l’interrogativo se i debitori hanno goduto o non del diritto d’asilo, pare evidente che la risposta richieda una ponderata valutazione delle diverse possibilità sopra esposte. E finora ci pare si possa parlare di parziale riconoscimento, non di disconoscimento.

Per tornare alla disciplina del Teodosiano e concludere, nessuna differenza di trattamento tra debitori pubblici e privati. Lo stato non autorizzava in nessun caso, incondizionatamente, estrazioni forzate. Gli arbitri della situazione erano le autorità ecclesiastiche. O pagavano o consegnavano. Se pretendevano di non pagare e di non consegnare, era lecita l’estrazione forzata ma è probabile che la crescente *reverentia* per i luoghi sacri inducesse l’autorità secolare a battere la via dell’azione pecuniaria contro gli economi ⁴⁶.

4. Sensibili cambiamenti in materia, comportanti larghi effetti abrogativi sulle leggi di Teodosio in C.Th. 9.45.1 e Arcadio in C.Th. 9.45.3 ⁴⁷, appaiono introdotti da una costituzione di Leone (conservata in C.I. 1.12.6) del 466 ⁴⁸, qualche decennio dopo il riconoscimento dell’immunità ecclesiastica ⁴⁹. Di questa legge orientale conosciamo il testo latino presente nel codice di Giustiniano, al titolo ‘*de his qui ad ecclesias confugiunt et ibi exclamant*’ e una sintesi greca nei Basilici ⁵⁰.

Essa costituisce il più complesso e completo regolamento del diritto di asilo mai emanato da un νόμος βασιλικός ⁵¹. Dentro c’è tutto, o quasi. Seguendo un’antica scansione ⁵², si può dividere in

⁴⁴ Questa ci sembra l’opinione di J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, III, cit., p. 389 (*ad C.Th.* 9.45.1).

⁴⁵ ‘*Trahere*’, ‘*abstrahere*’, ‘*abducere*’, rispettivamente in C.Th. 9.45.4.pr., C.Th. 9.45.4.3-5 e C.I. 1.12.2; ἐχέλκειν in *Iust. Nov.* 17.7.pr.

⁴⁶ Qualcosa si potrebbe forse scorgere in C.Th. 5.2 ‘*de bonis clericorum et monachorum*’, legge unica, nel commento di J. GOTHOFREDUS, *ad C.Th.*, I, cit., p. 479 s. (*ad C.Th.* 5.3).

⁴⁷ La legge di Teodosio sui debitori pubblici, l’estrazione forzata dei quali era subordinata al mancato pagamento dei loro debiti da parte dei vescovi, scompare. La legge di Arcadio, sempre limitatamente al frammento contenuto in C.Th. 9.45.3 sui debitori, sopravvive in C.I. 1.3.12, quindi fuori sede, circoscritta al caso del curiale ordinato chierico. Resta invece, intatta, la legge sui debitori ebrei passata in C.I. 1.12.1.

⁴⁸ Nel codice di Giustiniano la legge di Leone porta la data del 28 febbraio 466. Dubbi sono avanzati da MARTROYE, *L’asile et la législation impériale*, cit., p. 231, con letteratura. L’autore critica pure l’*occasio legis* proposta da Baronius, citato in nota.

⁴⁹ *Supra*, nt. 28.

⁵⁰ Bas. 5.1.13[14] (SCHELTEMA, A.I, p. 127 s. = Bas. 5.1.14 HEIMBACH, I, p. 124 s.).

⁵¹ MARTROYE, *L’asile et la législation impériale*, cit., p. 230: «L’institution de l’asile étant réglemantée, par la loi du 23 mars 431, quant aux lieux et aux personnes, il restait à en prévoir quant aux biens. Ils furent déterminés par une constitution de l’empereur Léon ...»; A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, p. 240 s., sottolinea il ruolo innovatore di questa legge che «fissa per la prima volta un vero e proprio regime positivo del diritto d’asilo» (p. 244) a differenza delle precedenti leggi che si erano semplicemente limitate a riconoscere il diritto, a circoscriverlo o escluderlo (p. 245).

⁵² *Codicis DN. Iustiniani Constitutiones ... Libri IX. Priores cum Accursii Commentariis ... Editio postrema*, Venezia,

sette parti. *Primo* : la legge si applica ovunque tranne che a Costantinopoli. *Secundo* : un uomo di fede ortodossa di qualsivoglia condizione, anche se debitore dello stato o debitore privato, non deve essere estratto, pena la sanzione capitale, e la chiesa non deve pagare per lui. *Tertio* : i fuggiaschi non solo non possono essere estratti contro voglia, ma devono avere il loro sostentamento. *Quarto* : sono regolati la citazione in giudizio dei debitori, il processo e l'esecuzione. *Quinto* : le stesse norme sulla esecuzione si applicano ai fideiussori e altri debitori accessori. *Sexto* : se i *confugientes* sono della famiglia (servi, *asdsripticii*, liberti) devono essere restituiti ai padroni. *Septimo* : i chierici devono ricercare la causa della fuga e trasmettere ai giudici le generalità dei rifugiati.

Si diceva dell'importanza di questa legge dal punto di vista della regolamentazione dell'asilo. Essa appare tesa al raggiungimento di un impossibile equilibrio tra le ragioni della chiesa che non ammette in nessun caso l'estrazione forzata dei *confugae* e talune esigenze pubbliche, che reclamano, con il rispetto del diritto di proprietà e la dovuta considerazione della *publica utilitas*, la consegna di certe categorie di fuggitivi, quali schiavi e altri sottoposti, debitori privati e pubblici. Un autentico saggio di equilibrismo e di diplomazia. C'è qualcosa di più: a nostro giudizio, il tentativo da parte dello stato, di riprendere in mano le redini dell'asilo, in taluni momenti sfuggito ad ogni forma di controllo per l'ardore e l'intransigenza dei chierici, e di dettare un regolamento all'apparenza accondiscendente alle istanze della chiesa, ma in realtà volto a controllarne e utilizzarne a fini sociali l'operato.

A cominciare dall'esordio, profuso di blandizie:

Præsenti lege decernimus per omnia loca valitura (excepta ac urbe regia, in qua nos divinitate propitia degentes, quotiens usus exegerit, invocati singulis causis atque personis præsentanea constituta præstamus) nullos paenitus cuiuscumque condicionis de sacrosanctis ecclesiis orthodoxae fidei expelli aut tradi vel protrahi confugas nec pro his venerabiles episcopos aut religiosos oconomos exigi, quae debeantur ab eis: qui hoc moliri aut facere aut nuda saltim cogitatione atque tractatu ausi fuerint temptare, capitales et ultima supplicii animadversione plectendi sunt⁵³.

Orbene, in tutti i luoghi sacri, ad eccezione della città di Costantinopoli dove l'imperatore si riserva l'intervento personale⁵⁴, nessun *confuga*, di qualunque condizione purchè di fede ortodossa, può essere espulso, consegnato o tirato fuori (*expelli*, *tradi*, *protrahi*), né al suo posto, per quello che deve, siano escussi i venerabili vescovi o i religiosi economi. Coloro che abbiano fatto ciò (o anche semplicemente tentato) saranno colpiti con l'estremo supplizio⁵⁵.

Sembra una resa incondizionata dell'autorità secolare, a parte il sussulto per la città di Costantinopoli.

Ma, proprio nell'esordio, secondo noi, Leone insinua una nuova visione dell'asilo ecclesiastico quale strumento protettivo – di fronte alla nequizia dei tempi e alla debolezza dei mezzi statuali di protezione – anche a dispetto dei chierici e contro la loro volontà. In altri termini a noi pare che sia fatto obbligo agli ecclesiastici di ricevere tutti e di non espellere nessuno⁵⁶ (salvo quanto è stabilito per gli appartenenti alla *familia* e gli armati) e che a nessuno, detenuto e costretto nei sacri confini, siano negati vitto, vesti e pace:

his ergo locis eorumque finibus, quos anteriorum legum praescripta sanxerunt, nullos expelli aut eici aliquando patimur nec in ipsis ecclesiis reverendis ita quemquam detineri atque constringi, ut ei aliquid aut victualium rerum aut vestis negetur aut requies⁵⁷.

In fondo, negli studi sull'asilo ecclesiastico, si manca sempre di considerare questa prospettiva, dell'eventuale espulsione, da parte del clero, di fuggitivi sgraditi. Sullo sfondo dei complessi rapporti

1581, p. 104 (d'ora in poi «Glossa di Accursio»).

⁵³) C.I. 1.12.6.pr.

⁵⁴) Cfr. le interessanti osservazioni di SCARCELLA, *La legislazione*, cit., p. 242 nt. 25 sul significato dell'espressione *'divinitate propitia'*.

⁵⁵) C.I. 1.12.6.pr.

⁵⁶) *«Expelli per clericos»*: così la «Glossa di Accursio», cit., p. 102.

⁵⁷) C.I. 1.12.6.pr.

tra i potenti e le chiese locali sarebbe manicheo non ammettere che anche la chiesa potesse soggiacere a poco nobili compromessi. Per tornare a Leone, questa visione dell'immunità ecclesiastica e della sua funzione assistenziale, gestita sotto l'occhio osservatore dello stato, traspare soprattutto nell'ultima parte della costituzione ove, se abbiamo rettamente inteso, si fa obbligo a religiosi, economi e difensori della chiesa di indagare sulle persone, cioè sull'identità dei fuggiaschi, e sulle cause delle loro fughe e di informare immediatamente le persone cui appartengono e i giudici cui si riferiscono le cause. In altri termini, obbligo, a un dipresso, di tenere un registro dei fuggitivi e di trasmettere i nomi alla pubblica autorità:

Inter haec autem, quae sedulo ad religiosos oeconomis sive defensoris ecclesiae sollicitudinem curamque respiciunt, erit etiam illud observandum, ut singulorum intra ecclesias confugentium personas causasque incessanter conquirant, denique iudices vel eos ad quos causae et personae pertinent, instantius instruant, ut aequitatis convenientiam diligentius exsequantur⁵⁸.

Notiamo che nella previsione generale del diritto d'asilo, contenuta in apertura della costituzione di Leone, sono inclusi, seppure per implicito, anche i debitori ed espressamente – fatto nuovissimo – è stabilito il principio per cui la chiesa e i chierici non devono pagare per loro: *'nec pro his venerabiles episcopos aut religiosos oeconomos exigi, quae debeantur ab eis (refugis)'*. Una piena immunità per i debitori⁵⁹.

In verità non è così né poteva essere diversamente. Infatti la legge introduce una disciplina che consente di escutere i debitori anche se riparati nei sacri recinti e quindi formalmente immuni.

Perché appunto questo doveva accadere in precedenza, ovvero che la fuga in un sacro recinto di un debitore impedisse il procedimento. Non foss'altro perché le latebre del rifugio inibivano la citazione. O anche perché, in assenza di una legge che lo autorizzasse espressamente, i creditori avevano lo scrupolo religioso ad iniziarlo. Chi poteva sapere dove era finito il *reus*? Viceversa, ora è fatto obbligo ai chierici di dare notizia alle autorità competenti delle persone che hanno chiesto l'asilo. Quindi i transfughi si sa dove sono.

Ciò spiega la dettagliata disciplina della citazione (forse comune, per le regole del primo paragrafo, a qualsiasi imputazione). Leggiamo:

Sed si quidem ipsi refugae apparent publice et se in sacris locis offerunt quaerentibus conveniendos, ipsi, servata locis reverentia, iudicum quibus subiacent sententiis moneantur, responsum daturi, quale sibi quisque perspexerit convenire⁶⁰. Quod si in finibus ecclesiasticis latitant, religiosus oeconomus seu defensor ecclesiae vel certe, quem his negotiis commodiorem auctoritas episcopalis elegerit, reconditam latentemque personam decenter sine ullo incommodo monitus, intra fines ecclesiae si invenitur, praesentet⁶¹.

Già nella Glossa⁶² e nei successivi commenti si rintracciano le coordinate di una plausibile interpretazione di queste parole e di quelle che seguono. Si tratta di una citazione (*'convenire'*, *'monere'*)⁶³ che avviene *verbis*⁶⁴, verosimilmente da parte di un *nuncius* il quale trasmette un ordine di comparizione,

⁵⁸) C.I. 1.12.6.10.

⁵⁹) Secondo MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 23, la responsabilità dei chierici era diventata senza fondamento giuridico dal momento in cui la legge imponeva alla chiesa l'obbligo di ricevere i rifugiati e di tenerli sotto tutela.

⁶⁰) C.I. 1.12.6.1.

⁶¹) C.I. 1.12.6.2.

⁶²) «Glossa di Accursio», cit., p. 104.

⁶³) D. GOTHOFREDO, in *Corpus Iuris Civilis ... cum notis integris ... Dionysii Gothofredi JC.*, II, Amsterdam-Leiden, 1563, p. 39 (d'ora in avanti «D. GOTHOFREDUS, ad loc. cit.») così commenta *monitus* (cfr. *supra* nt. 21): *«id est, citatus in civili iudicio. Citari seu vocari in Ecclesia quis potest, at non extrai aut rapi. Vis asyli haec est, ut inde inviti non extrahantur»*. Sull'impiego di questa terminologia nell'ambito della citazione si veda KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 571 nt. 10.

⁶⁴) Da qui l'accento sul doveroso rispetto per i luoghi. Questa è l'opinione della Glossa di Accursio dove si legge la glossa a *'Conveniendos'* (*'Id est citando verbo'*) e la glossa a *'Servata'* (*'Quia citabitur verbo, non re'*). Negli studi moderni prevale l'idea che la citazione descritta in C.I. 1.12.6.1 e 2 avvenga sullo sfondo di un normale processo

emanato dal giudice con *sententia*⁶⁵. Gli studiosi moderni, che intendendo queste parole come riferite esclusivamente a cause pecuniarie, vi hanno visto una delle prime applicazioni della procedura *per libellum*, con l'*exsecutor*⁶⁶ che recapita il *libellus conventionis* insieme con il decreto di comparizione⁶⁷.

E si fanno due casi, in ragione di dove si trovano i fuggitivi. Il primo caso contemplato è che, sempre dentro i sacri confini, i fuggitivi siano allo scoperto⁶⁸ (*publice*?), e si offrano a coloro (i *nunci* o gli *exsecutores*) che chiedono di doverli convenire e quindi sono «ammoniti» attraverso i decreti (*sententiis*⁶⁹) dei giudici ai quali soggiacciono (cioè viene data notizia del mandato di comparizione); ed essi risponderanno (subito, ai latori della citazione, o successivamente, al giudice?) nei termini che riterranno più a loro convenienti. Il secondo caso prevede invece che i fuggitivi⁷⁰ siano nascosti. E qui, con parole quasi sommesse che denotano lo sforzo dell'autorità secolare di non urtare la chiesa, ma al tempo stesso non celano la scopo che tutti i fuggitivi possano essere raggiunti da una citazione, il νόμος βασιλικός prescrive che l'economista, il difensore della chiesa⁷¹ o altra persona adatta scelta dal vescovo, senza che alcun disagio sia provocato dalla citazione⁷², se trova il fuggitivo, lo presenti.

Quando uno sia stato citato con un'azione civile relativa a un contratto pubblico o privato (cioè si tratti di un debitore fiscale o privato), dipenderà da lui decidere se rispondere – di persona o per mezzo di un procuratore⁷³ direttamente⁷⁴ e solennemente nominato⁷⁵ – nell'esame del giudice per i cui decreti è colpito: *'cum autem monitus fuerit in publico privatove contractu actione civili, in eius sit arbitrio sive per se seu, si magis elegerit, instructo sollemniter procuratore directo in eius iudicis, cuius pulsatur sententiis, examine respondere'*⁷⁶. In altri termini, è libero di costituirsi o meno in giudizio. Per taluni studiosi la scelta di *'respondere'* concerne il rifiuto, da parte del *refuga*, di ricevere il *libellus conventionis*⁷⁷ o di rimettere la *responsio* all'*exsecutor*⁷⁸.

per libello, che l'*exsecutor* consegni il *libellus conventionis* e che il rifugiato rifiuti di ricevere (STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumisverfahren*, cit., p. 42). Senonché nelle parole sopra riportate è prevista una citazione che non concerne necessariamente una causa pecuniaria, la quale invece viene in considerazione successivamente. Saremmo pertanto più inclini a scorgere una citazione speciale, comunicata da un *nuncius*.

⁶⁵ Sulla espressione *'moneri sententiis iudicis'* vi vedano, ad esempio, C.I. 12.21.8.2, C.I. 12.29.3.4, e C.Th. 6.4.34. Una cosiddetta sentenza commonitoria: KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 571 nt. 8.

⁶⁶ Su questa discussa figura si veda, in generale, WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, cit., p. 275 nt. 24.

⁶⁷ Questa è la visione di STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumisverfahren*, cit., p. 49. Si confronti anche U. ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, p. 22 nt. 47.

⁶⁸ Così commenta D. GOTHOFREDUS, *ad loc. cit.*, nt. 21: «... *Si quis tamen aditum ad se praeberit, aut ex publico conspectus fuerit, in ius vocari poterit*», citando D. 2.4.19.

⁶⁹ Sui differenti significati ormai assunti dal termine *'sententia'*, si veda BIONDI, *Appunti intorno alla sentenza*, cit., p. 47 ss., visto anche da SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, cit., p. 242 nt. 26. Diversamente dall'autrice (p. 242 s.), noi non scorgiamo due sequenze distinte, una in cui *'sententiis'* (§ 2) i convenuti vengono avvertiti che devono rispondere alle domande loro rivolte, una in cui *'sententiis'* (§ 3) i convenuti con azione civile vengono indotti a partecipare alla discussione. Il § 3 si differenzia semplicemente perché, se si tratta di convenuti con azione pecuniaria, è loro concesso di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore.

⁷⁰ Si noti la dissonanza tra plurale *'transfugae'* e il singolare *'si invenitur'*.

⁷¹ Sul *defensor ecclesiae*, si veda per tutti, M. F. MARTROYE, *Les «defensores ecclesiae» aux V^e et VI^e siècles*, in «RHD.», II, 1923, p. 595 ss.

⁷² Cfr. la «Glossa di Accursio» a *'Monitus'*: *'Ab episcopo ut hoc fiat. Vel dic dictionem monitus. esse genitivi casus'*.

⁷³ Nei giudizi pecuniarie, come è noto, il procuratore era ammesso (*Iust. inst.* 2.12.27 e moltri altri testi): al contrario nei giudizi pubblici (D. 48.1.13.1).

⁷⁴ La «Glossa di Accursio» a *'Directo'* – *'Id est, destinatio'* – non comprendiamo bene cosa significhi.

⁷⁵ D. GOTHOFREDUS, *ad loc. cit.*, nt. 24, richiama, riguardo alle solennità cui è tenuto il *procurator*, *Iust. inst.* 4.11.4.

⁷⁶ C.I. 1.12.6.3

⁷⁷ STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumisverfahren*, cit., p. 42. Da *ed. praef. praet.* 17 (su cui *infra*), l'autore ricava la regola applicata ai *confugientes* in base alla quale quando la citazione non ha luogo per colpa del convenuto che rifiuta di ricevere il libello, per le successive citazioni edittali e l'avvio del processo contumaciale è necessaria l'autorizzazione del prefetto del pretorio. Contro P. COLLINET, *La procédure par libelle*, Paris, 1932, p. 159 e nt. 2, e ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 36 nt. 83.

⁷⁸ Osserva ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 36 nt. 83, sulla base di C.I. 1.12.6.4, che nel processo *per libellum* il convenuto è tenuto a rimettere la sua *responsio* all'*exsecutor* e l'inosservanza di tale onere configura una situazione di contumacia.

Il testo prosegue: ‘*sed si hoc facere detractat aut differt, iudiciorum legumque solitus ordo servetur*’⁷⁹. Quora il debitore fuggitivo non risponda (di persona o attraverso procuratore) o lo faccia in ritardo, è mantenuto il solito ordine dei giudizi e delle leggi. Queste parole stanno verosimilmente a significare che il giudizio ha luogo in assenza del convenuto secondo il rito contumaciale⁸⁰. Ulteriori informazioni si ricavano dal passo successivo dedicato alla esecuzione immobiliare, la quale, appunto avrà luogo *post edictorum solemnities* e sulla base della *sententia iudicantis*. E’ opinione corrente che, rimasta senza risposta la *conventio*, abbiano luogo le usuali ulteriori tre citazioni per editto⁸¹ (nei casi urgenti l’editto era uno e nel III secolo era detto ‘*edictum peremptorium*’⁸²). Quindi si procede alla trattazione unilaterale della causa, fino alla sentenza (di condanna)⁸³.

Ed ora l’esecuzione⁸⁴. Anzitutto quella immobiliare: ‘*itaque si res immobiles possidet, post edictorum solemnities sententia iudicantis usque ad modum debiti bonorum eius sive praediorum traditio seu venditio celebratur*’⁸⁵. Se il debitore ha degli immobili, dopo le solennità degli editti, in forza della sentenza del giudice, avrà luogo la *missio in possessionem*⁸⁶ e la vendita dei beni in ragione dell’ammontare del debito⁸⁷. Queste parole contengono alcune particolarità di rilievo. Anzitutto va notato che l’esecuzione presuppone una sentenza del giudice; ed in forza di essa, che stabilisce l’ammontare del debito, inizia l’esecuzione. Secondo una antica norma risalente ad Antonino Pio e presente nel Digesto⁸⁸, i mobili dovevano precedere gli immobili. Qui invece è il contrario. Probabilmente i mobili vengono dopo gli immobili perché era uso portarsi appresso nella chiesa le cose di maggiore pregio: da qui la difficoltà del reperimento dei mobili all’interno dei confini ecclesiastici e la delicatezza di simile ricerca dal punto di vista dell’inviolabilità dei luoghi. Un altro aspetto singolare di questa procedura è che tanto la *missio in possessionem* quanto la vendita degli immobili è commisurata all’ammontare del debito, diversamente dal diritto antico⁸⁹: quasi un’anticipazione del diritto delle novelle giustinianee⁹⁰.

In mancanza o per carenza di immobili si passa ai mobili che si dà per scontato essere occultati. E qui sono previste due sequenze. Anzitutto il reperimento dei mobili nascosti *extra terminos ecclesiae*: ‘*quod si res mobiles habet easque extra terminos occultat ecclesiae, sententia iudicantis et exsecutoris sollicitudine*

⁷⁹) C.I. 1.12.6.4.

⁸⁰) Che la mancata comparizione in giudizio (del fuggitivo o di un suo procuratore) – compiutasi la citazione nei termini previsti dalla legge – desse luogo ad un processo contumaciale è opinione comune. Per tutti, STEINWENTER, *Studien sum römischen Versäumsverfahren*, cit., p. 138, il quale sottolinea (p. 129) l’importanza del nostro testo per la ricostruzione del processo contumaciale di età giustiniana fino alle riforme di C.I. 3.1.13 e *Nov.* 112. Si vedano., tra gli altri, PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., p. 219, SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, cit., p. 243, e A. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, I, Milano 1998, p. 146. In ipotesi, si potrebbe pensare che non fosse contemplato un procedimento cognitivo in assenza del debitore e che il rifiuto di rispondere, o il ritardo, potessero bastare all’avvio dell’esecuzione patrimoniale. In tal caso le parole ‘*iudiciorum legumque solitus ordo servetur*’ dovrebbero riferirsi al procedimento esecutivo. Ma tutto questo è improbabile perché proprio il procedimento esecutivo è diverso da quello solito.

⁸¹) KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 575 e nt. 47. Si vedano anche COLLINET, *La procédure par libelle*, cit., p. 159 s., L. ARU, *Il processo civile contumaciale*, Roma 1938, rist. Roma, 1971, p. 183, PROVERA, *Il principio del contraddittorio*, cit., p. 219 e nt. 58, e BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, I, cit., p. 146. Cfr. D. 5.1.68-70.

⁸²) STEINWENTER, *Studien sum römischen Versäumsverfahren*, cit., p. 49. L’autore cita D. 42.1.53.1 e C.I. 1.7.43.8.

⁸³) Giustamente BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia*, I, cit., p. 146, alla domanda se il giudice fosse obbligato a pronunciare, in ogni caso, una sentenza di condanna, preferisce rispondere che ciò doveva avere luogo solo se fosse stata provata la sussistenza del debito. Per l’an *debeat* si pronuncia anche ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, cit., p. 74 nt. 41.

⁸⁴) La disciplina generale di riferimento per l’esecuzione dovrebbe essere quella tracciata in C.I. 2.50.4 (a. 239) e C.I. 7.72.9 (a. 299). Cfr. anche ARU, *Il processo civile contumaciale*, cit., p. 183 s.

⁸⁵) C.I. 1.12.6.4.

⁸⁶) Così la «Glossa di Accursio», a ‘*Traditio*’: ‘*Id est in possessionem missio*’. Una *possessio rei servandae causa*. Cfr. *Iust. nov.* 53.4.

⁸⁷) Cfr. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Zivilprozess*, III, cit., p. 304 s. e nt. 20, e KASER, HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., p. 610 nt. 29 e p. 626 nt. 28.

⁸⁸) D. 42.1.15.

⁸⁹) Nell’opinione comune la *missio in bona* e la *bonorum venditio* nella disciplina del pretore riguardava tutti i beni: Cfr. in generale, WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, cit., p. 231 ss

⁹⁰) *Iust. Nov.* 53.4.

*ne perquisitae, quocumque occultantur, erutae pro aequitatis tramite modoque debiti publicis rationibus privatisque proficiant*⁹¹. I beni mobili, ricercati in forza della sentenza del giudice e rintracciati attraverso la sollecitudine dell'esecutore, secondo l'equità e nella misura del debito, vadano a vantaggio dei creditori pubblici e privati. Anzitutto vengono i beni mobili che è provato essere stati nascosti nei confini della chiesa o presso qualche chierico. Questi beni, diligentemente ricercati attraverso lo studio e la provvidenza del reverendo economo o del difensore della chiesa, in qualunque modo pervenuti alla santa chiesa, siano portati alla luce e da essi si provveda, in pari ordine di equità e secondo la misura del debito, sia a favore del fisco o dello stato, sia a favore dei creditori e di qualunque giusto richiedente: *'sane si intra fines habentur ecclesiae vel apud quemlibet ex clericis absconditae sive depositae fuisse firmantur, studio et providentia viri reverentissimi oeconomii sive defensoris ecclesiae diligentia inquisitae quolibet modo ad sacrosanctam ecclesiam pervenientes proferantur, ut pari aequitatis ordine ex isdem bonis fisco vel rei publicae sive creditoribus et quibuscumque iustis petitoribus ad modum debiti consulatur*⁹². Anche questa parte della legge merita qualche commento. Si tratta del primo testo – ne seguiranno altri – da cui emerge la tendenza, da parte dei *confugientes*, di condurre, nei sacri confini, dei beni. Quali? L'allargamento dell'immunità a spazi ecclesiali molto ampi⁹³, coperti e scoperti, forse con il tempo anche attrezzati a rifugio, induce a credere che il fuggitivo portasse con sé non solo oro ma anche derrate, gli oggetti più importanti di casa, animali e strumenti di lavoro. Si noti l'accento alla possibilità che le cose siano affidate personalmente a dei chierici, verosimilmente residenti all'interno della struttura ecclesiale insignita dell'immunità. L'inviolabilità dei confini, di cui questa legge è assertrice, impone all'autorità secolare di rimettere la ricerca dei beni all'autorità ecclesiastica, senza nessun potere di controllo *ex post* e al tempo stesso senza disporre di sanzioni all'indirizzo dei chierici economi che non trovano (o simulano di non trovare) niente. Ma si noti come i rapporti tra stato e chiesa in questa difficilissima materia siano condotti con mano abile e ferma da Leone. Leone infatti, all'apparenza rispettosissimo, introduce un elemento di cogenza e sembra agire d'anticipo dicendo che sarà richiesto che vengano portati alla luce quei beni di cui è provato essere nei sacri confini, così mettendo, in un certo senso, con le spalle al muro le autorità ecclesiastiche. Un altro elemento degno di nota ci sembra il fatto che il soddisfacimento dei creditori avvenga sulla base di una *par condicio* che mette sullo stesso piano i privati ed il fisco. Così forse si può leggere l'espressione *pari aequitatis ordine*.

Ancora sulle cose mobili. Si passa dalle prove dove sono le cose, al «si dice» ove le cose potrebbero essere. L'interpretazione più plausibile, soprattutto per la chiamata in causa dell'antistite del luogo, secondo noi è che ci si riferisca a persone interne alla chiesa, soprattutto chierici, che si siano prestati a tenere presso di sé i beni mobili del fuggiasco.

Sicubi⁹⁴ depositae vel commendatae⁹⁵ dicuntur, inquirendi tantam volumus esse cautelam, ut, si sola suspitione apud aliquem adserantur absconditae, de sua etiam conscientia satisfacere auctoritate venerabilis antistitis iubeatur⁹⁶:

*se talora (durante le ricerche delle cose mobili intra fines, di cui si sta trattando) vien detto che i beni sono stati dati a deposito o in custodia, vogliamo che vi sia una cautela nell'indagare tanto grande che, se siano considerati nascosti presso qualcuno sulla base di un semplice sospetto, per autorità del venerabile antistite, gli sia ordinato di dare giustificazioni anche dalla sua coscienza (anche attraverso il giuramento?)*⁹⁷.

⁹¹) C.I. 1.12.6.5.

⁹²) C.I. 1.12.6.6.

⁹³) Il rinvio d'obbligo è alla legge di Teodosio II conservata in C.Th. 9.45.4.pr. e a *Sirmond.* 13.

⁹⁴) Non «in altro luogo». Il testo greco ha usato *ποι*, senza riferimento a luogo, ad esempio «in qualche modo».

⁹⁵) Nella tradizione testuale *'commodatae'*.

⁹⁶) C.I. 1.12.6.7.

⁹⁷) Così la «Glossa di Accursio», a *'Conscientia'*: *'Nota quem se debere per sacramentum purgare ...'*. E seguono esempi. D. GOTHOFREDUS, *ad loc. cit.*, nt. 30: *'Sola suspicio contractationis rei alienae sufficiens esse potest, ut quis cogatur iurare'*; nt. 3: *'De sua quisque conscientia iurare, iusta de causa, cogi potest'*. MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 236, parla di «une déclaration fidèle».

E così giungiamo all'ultimo frammento della costituzione direttamente collegato ai debitori:

Adicientes, quod ea, quae de principalibus personis decrevimus, etiam in fideiussorum sive mandatorum seu rerum ad eos pertinentium vel familiarium et sociorum vel participum et omnino in isdem causis obnoxiorum personis praecipimus observari, scilicet si ipsos quoque secum confugae intra ecclesiarum terminos habere voluerint, ut ex eorum quoque bonis publica debita privataque solvantur et per eos rerum ubicumque depositae sunt procedat inquisitio ⁹⁸.

Il passo riguarda i debitori accessori e altri condebitori. Seguendo il testo greco ⁹⁹ che ci sembra più lineare di quello latino, Leone afferma che quanto finora disposto a carico dei debitori principali (περὶ τῶν πρωτοτύπων προσώπων) debba valere anche per fideiussori, mandanti, familiari, soci, in una parola i μετέξοντες e i loro beni. Dal che si deduce che l'esecuzione patrimoniale avrebbe avuto luogo in subordine contro di loro. Manifestamente (δηλαδῆ), continua Leone, se questi sono anche entrati nei sacri confini con i debitori principali, dai loro beni siano pretesi debiti pubblici e privati e dove le cose fossero state nascoste, si proceda alla loro ricerca.

5. In Oriente ¹⁰⁰, queste regole sull'asilo di debitori pubblici e privati contenute nella legge di Leone formalmente restano inalterate fino al 535. Dovevano dirsi appaganti? Inizialmente sì. L'autorità secolare riconosceva che i debitori non potevano essere estratti con la forza e al tempo stesso cancellava la responsabilità dei chierici per i debiti dei confugenti. La chiesa, dal canto suo, accettava una certa intrusione dello stato perché diretta ad uno scopo pubblico inalienabile: accertare giudiziariamente la responsabilità dei debitori ed assicurarne l'esecuzione patrimoniale. Con la legge di Leone si può dire che al debitore rifugiato, che non accetta di difendersi, che è condannato e subisce una esecuzione patrimoniale in contumacia, sono risparmiati carcere, custodia cautelare ed altre offese corporali.

Quanto bastava perché, a fronte del dilagare dei debiti soprattutto pubblici, le chiese si riempissero di debitori che magari fuggivano anche portandosi via dei beni, e lentamente maturassero i tempi per una correzione di tiro riguardante essenzialmente i debitori pubblici.

Già si è detto che fino alla compilazione giustiniana, ove figura in C.I. 1.12.6, la legge di Leone rappresenta il testo di riferimento per la disciplina di debitori pubblici e privati riparati nelle chiese. Non si conoscono successivi interventi imperiali fino alla novella 17 di Giustiniano, del 535.

Eppure forti tensioni nel frattempo maturavano a livello locale e si venivano applicando istituti nuovi nella apparente incuranza degli imperatori. Parliamo del diffondersi del λόγος ἀσυλίας, di una normazione prefettizia che introduce regole le quali tarderanno non poco a ispirare norme imperiali. Citeremo alcuni editti dall'edizione di K.E. Zachariae, nel III degli *Anecdota* ¹⁰¹, con traduzione latina.

Cominciamo dall' *ed.* 17 del prefetto del pretorio Costantino, emanato tra il 502 e il 505 ¹⁰², con rubrica Περὶ τῶν προσφευγόντων καὶ μὴ δικάζομένων [καὶ] περὶ ἐκσφραγίσματος κωνσταντίνου. (*de confugientibus et iudicium non accipientibus, et de literis publicis. Constantini*).

⁹⁸) C.I. 1.12.6.8.

⁹⁹) Bas. 5.1.13[14].7 (SCHELEMA A.1, p. 127 = HEIMBACH, I, p. 125): ἐὰν δὲ που ἐναποθεμμένα λέγονται, ἐκζητεῖσθαι βουλόμεθα κατὰ τὴν τοιαύτην ἀσφάλειαν, ὅπως μὴ μόνη ἢ ὑπόληψις, παρ' ᾧτινι λέγονται κεκρύφθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ἰδίας συνειδήσεως τὸ ἱκανὸν ποιήσοι ὅστις αὐθεντία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου κελευσθῆ περὶ ταῦτα προστῆναι.

¹⁰⁰) In Occidente, fino all'avvento dei regni barbarici, la legge di Leone ha avuto senz'altro applicazione. Le esigenze di cambiamento, maturate nella prassi orientale pregiustiniana, rispetto soprattutto ai debitori pubblici, si sono fatte sentire assai probabilmente anche in Occidente e l'Editto di Teodorico ne sembra il naturale sbocco. *Ed. Theod.* 71: 'Si quis in causa publici debiti ad ecclesiam quamlibet convolaverit, archidiaconus eum compellat egredi, ad edenda legibus ratiocinia sua: ac si hoc facere noluerit, eius substantiam, quam ad ecclesiam detulit, sine mora contradat. Quod nisi fecerit, quanti interest utilitatis publicae, archidiaconus cogatur evolvere'. Si noti il ritorno della responsabilità del clero per i debiti dei debitori che non siano stati espulsi. Tuttavia è ammesso che ci si possa liberare consegnando quanto il debitore si era portato nei sacri confini.

¹⁰¹) C.E. ZACHARIAE, *Anecdota*, III, Lipsiae, 1843, p. 272: si veda anche p. 260.

¹⁰²) J.P. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, Cambridge, 1980, p. 315.

Ed. 17: Εἴ τις τοῖς προσφεύγουσιν εὐθύνῃς πέμψοι βιβλίον καὶ προσηκόντως ὑπομνήσοι κατὰ τοὺς ἱεροὺς τόπους, ὁ δὲ μὴ ὑποδέξῃται τὴν δικήν, καὶ τοῦτο δείξειε τῷ ἐν τοῖς μεγίστοις δικαστηρίοις ὁ αἰτιασάμενος, δι' ἐκσφραγισμάτων δημοσίων κηρύγμασι τὸν τοιοῦτον καλεῖσθαι, κατεξεταζομένων δὲ μετὰ ταῦτα τῶν δικαίων αὐτοῦ αἰτιαθέντος τὰ λειπόμενα προβήσεσθαι.

Si quis confugientibus exactionis miserit libellum, eosque rite admonuerit in sanctis locis, is vero iudicium non acceperit, et hoc probaverit actor iudici summi iudicii, per literas publicas edictis illum vocari, deinde vero examinatis iuribus rei reliqua procedere oportet.

Nell'interpretazione di Zachariae il caso di riferimento è quello di *confugientes* debitori, i quali sono citati dentro i sacri confini da qualcuno che ha inviato un libello e non accettano il giudizio e se questa mancata accettazione l'attore l'avrà provata presso il giudice del sommo giudizio (il prefetto, par di capire), allora devono essere convocati con lettere pubbliche per editti (δι' ἐκσφραγισμάτων δημοσίων κηρύγμασι) ed, esaminata nel merito la causa, si procede. Steinwenter ha tratto da questo editto, assunto nella edizione di Zachariae e solo in un punto emendato¹⁰³, una regola generale propria dell'*agere per libellum* prima delle riforme giustiniane attuate con C.I. 3.1.13 e Nov. 112. Secondo questa regola, quando un convenuto non accetta il *libellus*, allora, previa autorizzazione del prefetto (ἐκσφράγισμα), si fa luogo alle citazioni edittali e si procede in contumacia¹⁰⁴. Non abbiamo elementi per escludere questa interpretazione, eppure una lettura più aderente al testo ci pare offra qualche suggestione penalistica (i termini non propriamente o non solo civilistici non mancano) che non va taciuta. Il riferimento potrebbe essere a qualcuno fuggito nei sacri recinti con l'accusa di un delitto, il quale è raggiunto da un *libellus accusationis*, e non risponde alla chiamata in giudizio. L'accusatore lo farà presente al prefetto e quest'ultimo autorizzerà una citazione attraverso editti per poi procedere eventualmente in contumacia dell'accusato. Che tutte le volte in cui era necessario procedere in contumacia per una causa pecuniaria bisognasse chiedere l'autorizzazione al prefetto, sembra abbastanza improbabile.

Potrebbero riferirsi alla nostra materia ancora tre editti, questa volta appartenenti a Zotico, prefetto del pretorio dal 511 al 519¹⁰⁵. Si tratta anzitutto degli editti X e XI¹⁰⁶, rispettivamente Περὶ τῶν δικαζομένων παρὰ ἐπισκόποις καὶ ἐκκλησιαστικῶν καὶ οἰκονόμοις ζωτικῶν (*de his, qui apud episcopos et ecclesiarum defensores et oeconomos litigant. Zotici*), e Ζωτικῶν. Περὶ λόγου διδομένου τοῖς προσφεύγουσιν (*Zotici. De λόγω confugientibus dato*), a nostro giudizio da leggersi congiuntamente.

Ed. 10: Οἱ ἔκδοικοι καὶ πατέρες τῶν πόλεων πάντα ἐλκόμενον δικάσασθαι παρὰ ἐπισκόποις ἢ ἐκκλησιαστικῶν ἢ οἰκονόμοις, εἰ καὶ κληρικὸς εἴη πρὸς δικὴν καλούμενος, ἀφαιρέισθασαν. ἐναντίωσιν δὲ ὑπομένοντες πράξιν συνιστάτωσαν καὶ μηνύετωσαν τῷ ἄρχοντι καὶ τῇ μεγίστῃ ἐξουσίᾳ, καὶ ποιήνῃ ε' χρυσίου λίτρας ἀπαιτεῖτωσαν τὸν ἀμαρτάνοντα εἰς ἔργα τῆς πόλεως ὀφείλουσαν προχωρήσει. Ὡστε τοὺς προεστῶτας τῶν ἐκκλησιῶν μὴ ἀναγκάζειν τινὰς παρ' αὐτοῖς δικάζεσθαι ἢ ὁμολογεῖν μὴ χρῆσθαι ὄροις, ἀλλὰ μηδὲ ἐκδιώκειν αὐτοὺς ἐκ τῶν ὄρων τοὺς προσφεύγοντας.

[1.] Defensores et patres civitatum quemlibet, qui ad episcopos vel defensores ecclesiae vel oeconomos iudicii causa trahitur, licet clericus sit in ius vocatus, abripiant. Quodsi iis restitum fuerit, acta conficiant, et ad praesidem summamque potestatem referant, et ab eo, qui in culpa est, poenam V librarum auri exigant, quae in opera civitatis impendi debet. [2.] Ne ecclesiarum propositi quosquam cogant coram ipsis iudicium accipere, vel promittere ne iure septorum utantur, sed nec eiiciant confugientes ex septs.

Apprendiamo che i difensori e i padri delle città devono avocare le cause attualmente pendenti presso i vescovi, difensori delle chiese o economi, anche se è chiamato in giudizio un chierico. Si intravede un'azione promossa dal prefetto contro la tendenza da parte dell'apparato ecclesiastico di accaparrarsi le controversie, con invito ai giudici laici locali di giudicarle loro. Questi ultimi sono altresì invitati dal

¹⁰³ Si vedano i rilievi in STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, cit., p. 42 nt. 3.

¹⁰⁴ STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, cit., p. 42, 49, 129 e 138.

¹⁰⁵ MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, cit., p. 1206 s.

¹⁰⁶ ZACHARIAE, *Anecdota*, III, cit., p. 270.

prefetto a denunciare al preside gli ecclesiastici che resisteranno, e il preside li condannerà ad una pena pecuniaria di 5 libbre di oro a favore della città. Gli ecclesiastici non spingano i litiganti, dice l'editto, ad accettare il giudizio presso di loro, o a promettere di non fare uso del diritto d'asilo e di non strappare i rifugiati dai recinti. Sullo sfondo vediamo un imponente sforzo della chiesa di esercitare la giurisdizione nelle cause pecuniarie per imporre la sua opera mediatrice, spingendo, ci par di capire, i debitori a promettere di non rifugiarsi in chiesa e i creditori di non strappare con la forza i debitori dai sacri luoghi all'evidente scopo di favorire pacifiche soluzioni. Si noti questa improvvisa apertura su una realtà di rifugiati che, nonostante il divieto assoluto, potevano subire una violenta estrazione.

La polemica del prefetto contro le stesse autorità ecclesiastiche dell'editto ora visto (da qui la plausibile connessione tra i due provvedimenti) e la loro ingerenza nella materia dei debiti ¹⁰⁷ continua nel successivo editto rubricato Ζωτικῶν. Περὶ λόγου διδομένου τοῖς προσφεύγουσιν (*'de λόγῳ confugientibus dato'* :

Ed. 11: Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς ἐπισκόπους ἢ ἐκκλησιακδικούς ἢ οἰκονόμους λόγον διδόναι. Εἰ δὲ καὶ τισὶ δοῖεν, ἀντὶ μηδενὸς εἶναι, μηδὲ τὸν λαμβάνοντα ὠφελείσθαι. φυλάττειν δὲ αὐτοὺς τὸν διδόμενον λόγον παρὰ τῶν ἀρχόντων, οἷς καὶ μόνοις διδόναι μὲν λόγον ἔξεστι, παραβαίνειν δὲ οὐκ ἔξεστι. διδόναι δὲ αὐτοὺς λόγον ἐντὸς ἅ ἡμερῶν καὶ ἅπαξ τοῦ ἔτους τῷ αὐτῷ προσώπῳ. τὸν δὲ παρὰ ταῦτα διδόμενον λόγον ἄκυρον εἶναι.

Quod non oportet episcopus vel ecclesiarum defensores vel oeconomos λόγον dare: et si quibus dederint, irritum nec accipienti utilem esse. Ipsos autem servare debere λόγον a praesidibus datum, quippe quibus solis λόγον dare licet, praetergredi autem non licet. Dare autem eos oportere λόγον intra XXX dies, et semel per annum eidem personae. Et λόγον, qui contra haec datus fuerit, irritum esse.

Dunque, i vescovi, i difensori della chiese e gli economi concedono il λόγος arbitrariamente e pertanto, se lo concedono – dispone il prefetto – sia irrito ed inutile. Essi devono proteggere il λόγος, non darlo. Sono i presidi che lo devono dare, solo per trenta giorni e non più di una volta all'anno alla stessa persona.

Proprio queste disposizioni (la concessione di un λόγος della durata non superiore a trenta giorni e concesso non più di una volta all'anno alla stessa persona) che Giustiniano sembra introdurre ex novo nella Nov. 17.6 e che collega chiaramente a debitori rifugiati nelle chiese, ci consentono di riferire l'editto in discorso al nostro tema. Orbene, se il collegamento è plausibile, apprendiamo che nella prassi orientale i debitori (come sicuramente altre categorie di rifugiati) potevano ottenere una immunità in più ¹⁰⁸, concessa dall'autorità secolare ¹⁰⁹, detta λόγος ἀσυλίας ¹¹⁰, la «parola» data, «parola» di salvezza, di sicurezza ¹¹¹. Poco si sa di questo istituto ¹¹². Nelle fonti giuridiche giu-

¹⁰⁷) Questo si ricava dal collegamento con *Iust. Nov. 17.6.7*.

¹⁰⁸) Il λόγος ἀσυλίας non va identificato con l'asilo ecclesiastico, né può definirsi l'atto con cui l'autorità secolare riconosce il diritto d'asilo, cioè il diritto di stare dentro ai sacri confini. E' l'atto grazie al quale il rifugiato può uscire indenne dai sacri confini. Due immunità diverse, una locale e una personale. Nelle fonti giustinianee si tratta di λόγοι in rapporto a 'confugientes'. Ma questo non esclude che il λόγος potesse essere dato anche a persone che non fossero 'confugientes'.

¹⁰⁹) Apprendiamo dagli editti giustinianei che le autorità ecclesiastiche, segnatamente i vescovi, potevano essere autorizzate a dare un λόγος, ma dall'editto prefettizio in discorso e da altri luoghi carichi di sanzioni (*infra*) apprendiamo che, soprattutto i vescovi, davano λόγοι anche senza autorizzazione. Ci sembra plausibile mettere in relazione la diffusione dei λόγοι per *confugientes in ecclesiam* con l'obbligo imposto da Leone ai chierici di comunicare alle autorità secolari i nominativi dei rifugiati.

¹¹⁰) Da ultimo, il nostro lavoro *Taluni aspetti del λόγος ἀσυλίας nelle fonti giustinianee. Il rapporto tra λόγος e rifugio ecclesiastico. La forma del λόγος*, di prossima pubblicazione in «Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion. Akten der Magdeburger Konferenz zur Europäischen Geschichte. Europas geschichtliche Wege zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa I, 13-16.3.2002, Villa Vigoni, Lovenjo di Menaggio (Como)», Köln-Wien (cur. M. DREHER).

¹¹¹) W.S. THURMAN, *A Law of Justinian concerning the Right of Asylum*, in «Proceedings American Philological Association», C, 1969, p. 602 s.: «Whether 'assurance of immunity' well translates *logos asylia* is questionable. The less perplexing part of Greek expression is the descriptive genitive *asylia*, which may be translated 'immunity' or 'inviolability'. The word *logos*, however, which it modifies, requires closer scrutiny. It must be noted that the entire expression is used as an object of verbs of giving (*didonai, parechein*), so that it seems to be comparable to our ex-

stinianee e nei due editti pregiustiniani di cui ci occuperemo tra poco, il *λόγος* è concesso a chi è rifugiato in una chiesa ¹¹³ e funziona come una specie di salvacondotto ¹¹⁴ che consente al suo portatore di uscire dalle sacre latebre, reso immune, soprattutto, da azioni processuali sulla persona ¹¹⁵. Forse crea una condizione di improcedibilità, con sospensione di atti, processuali e sulla persona, e di termini. Orbene, apprendiamo che vescovi, difensori delle chiese e economi dispensavano *λόγοι* che evidentemente consentivano ai (debitori) rifugiati di uscire allo scoperto senza temere soprattutto le conseguenze personali della loro insolvenza. Ancora una testimonianza dell'attivo protagonismo della chiesa a favore dei debitori; una chiesa che usurpa, nella debolezza dell'autorità secolare, poteri e funzioni che il prefetto Zotico forse invano tenta di ostacolare, manifestando – attraverso il richiamo puntuale all'osservanza dei limiti dei *λόγοι* – la resistenza di fondo alla cessione dei *λόγοι* ai debitori; resistenza che, soprattutto nei confronti dei debitori pubblici, si manifesterà, come vedremo, con durezza.

Infine un editto, sempre del prefetto Zotico, dalla rubrica Ζοτικῶδ. περὶ λόγου δόσεως ('Zotici. De *λόγω dando*') ¹¹⁶:

Ed. 14: Μηδὲ στρατιωτικὸς ἄρχων μηδὲ στρατιῶται διδότησαν λόγον τισὶ τῶν μὴ ὑποκειμένων αὐτοῖς. εἰ δὲ τις λάβοι καὶ βιαίως ὑπ' αὐτῶν ἀφαιρεθεῖη, ὁ ἄρχων ἐκδικεῖται, καὶ αὐτόν, εἰ παρὰ τινος αἰτιαθεῖη, καλεῖται ἢ μὴ ὑπακούοντος αὐτοῦ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ αἰτιωμένου ποιεῖται τὸ ἰκανόν, καὶ πρόσγε τριῶν χρυσῶν λιτρῶν ποινή σαφρονίζετω τοῦτον, ἀναλωθησομένη περὶ τὰ ἔργα τῆς πόλεως, ὅθεν ὁρμάται ὁ τὸν λόγον λαβών.

Ne quis militaris iudex neve milites λόγον aliquibus eorum dent, qui ipsis non sunt subiecti. Sin autem quis [λόγον] acceperit et ab iis violenter abreptus fuerit, iudex eum defendat: eumque citet, si a quo conventus fuerit, et si non obtemperaverit, ex substantia illius, qui conventus est, [actori] satisfaciat, et insuper III librarum auri poena eum mulctetur, quae in opera civitatis, ex qua est, qui λόγον accepit, impendi debeat.

pression 'to give one's word').

¹¹²) A noi interessa che cosa si intenda per *λόγος* nelle fonti giustinianee. Sulla pretesa derivazione dalla *πίστις* dell'Egitto tolemaico, VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens*, cit., p. 184 ss. e 235 s. Su presunti echi in documenti dell'Egitto bizantino o documenti copti o testimonianze occidentali tarde si vedano, rispettivamente, A. STEINWENTER, *Zu den koptischen Schutzbriefen*, in «ZSS.», LX, 1940, p. 237 ss., A.A. SCHILLER, *Coptic Documents*, in «Studi A. Albertoni», I, Padova, 1935, p. 304 ss., L. WENGER, *Asylrecht*, in «Reallexikon für Antike und Christentum», I, Stuttgart, 1950, c. 843, N. TAMASSIA, «*Verbum regis*» franco e «*auxilii latio*» romana, in «AG.», LXXXVIII, 1922, p. 3 ss., e C. DU CANGE, «*Conductus*», in «Glossarium mediae et infimae latinitatis», II, Graz, 1954, p. 491.

¹¹³) Ciò non significa che il *λόγος* non avesse altri ambiti di applicazione, al di fuori dei *confugientens in ecclesiam*.

¹¹⁴) «Safe-conduct» per SCHILLER, *Coptic Documents*, cit., p. 304 ss.; «Freibrief» per K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Aalen in Würtemberg, 1955 (rist. della III ed., 1892), p. 326 nt. 99 e p. 327; «Persönliche Sutzbriefe» per WENGER, *Asylrecht*, cit., c. 842; «Geleitsbrief» per VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens*, cit., p. 191, p. 236 e *passim*; «Loszettel» per S. BRASSLOFF, *Zu den Quellen der byzantinischen Rechtsgeschichte*, in «ZSS.», XXV, 1904, p. 313 e 315; «lettres de sursis» per P.C. TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, *Le droit d'asile*, Paris, 1939, p. 91, e G. ROUILLARD, *L'administration civile de l'Egypte byzantine*, Paris, 1923, p. 105; «lettres d'asyle» per N. WAN DER WAL, *Manuale Novellarum Iustiniani*, Groningen-Amsterdam, 1964, p. 21.

¹¹⁵) Tra gli studiosi moderni, un punto fermo è rappresentato da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 462, secondo cui in età giustiniana i magistrati potevano concedere un' «Erlaubnis», cioè un permesso a chi si era rifugiato in una chiesa, che consentiva di stare fuori dei luoghi sacri e di farvi ritorno. In questa linea di pensiero ci sono precedenti. Si veda ad esempio ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, cit., p. 327 s., secondo il quale con il *λόγος*, senza tema di esecuzione personale, il rifugiato poteva provvedere alla propria difesa fuori dell'asilo. Si possono cogliere ascendenze in J. CUJACI, *Novellarum expositio*, in *Opera ... ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa*, X, Prato, 1840, c. 607. Per ritornare alla letteratura postmommсенiana, si possono citare: BRASSLOFF, *Zu den Quellen*, cit., p. 313, 315, secondo cui il *λόγος*, che veniva concesso ai rifugiati nelle chiese, avrebbe dato garanzia sia rispetto ad una azione civile che rispetto ad una persecuzione penale; VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens*, cit., p. 235 s., per cui il *λόγος* rendeva il protetto inattaccabile al di fuori dell'asilo; SCHILLER, *Coptic Documents*, cit., p. 307 s., secondo il quale il *λόγος* garantiva che il latore fosse esente da esecuzione personale nelle cause civili e tributarie. Per WAN DER WAL, *Manuale Novellarum Iustiniani*, cit., p. 21 il *λόγος* proteggeva il suo portatore contro i mandati di arresto e di comparizione del giudice adito per una sua obbligazione; secondo THURMAN, *A Law of Justinian*, cit., p. 604 (del *λόγος*), «primary purpose was to assure the fugitive, not someone else, that the state would guarantee his personal or real indemnity».

¹¹⁶) ZACHARIAE, *Anecdota*, III, cit., p. 271.

Si tratta di un testo abbastanza oscuro, forse una sintesi di testi diversi. Ci è parso comunque doveroso citarlo perché scorgiamo qualche attinenza con il nostro argomento. Si parla di λόγοι, quindi implicitamente di ‘*confugientes in ecclesiam*’; di soggetti (titolari di un λόγος non valido?) che vengono strappati violentemente (βιαιώς ὑπ’ αὐτῶν ἀφαιρεθεῖη), che sono convenuti e citati e che se non compariono in giudizio subiscono l’esecuzione patrimoniale e devono anche pagare una multa. Questi elementi bastano per giustificare la citazione del passo. Peccato non si vada lontano nella sua comprensione. L’editto sembra far divieto al *militaris iudex* e ai semplici militari (così la traduzione di Zachariae) di dare λόγοι a coloro che non vi sono soggetti. Chi abbia ricevuto un λόγος (regolare?) e da questi militari viene violentemente strappato (forse si tratta di coloro che attuavano la *custodia militaris* del debitore insolvente?), sia difeso dal preside, dice il prefetto, e lo si citi se è convenuto (ὁ ἄρχων ἐκδικεῖται, καὶ αὐτόν, εἰ παρὰ τινος αἰτιαθεῖη, καλείτω); e se è contumace, dia soddisfazione all’attore con i suoi beni e subisca pure una multa. Par di capire che, a differenza di quanto previsto nella legge di Leone, qui il convenuto citato abbia l’obbligo di accettare il giudizio. Forse perché ha avuto un λόγος che lo dovrebbe mettere comunque al riparo da azioni sulla sua persona eventualmente ordite dagli avversari? L’obbligatorietà di lasciare il rifugio per prendere parte al processo è accompagnata da una pesante multa in oro. E questo sembra essere il tratto giuridicamente più interessante che differenzia l’editto rispetto alla assoluta libertà di accettare o meno il giudizio concessa da Leone. Altro elemento di valutazione utile è l’atteggiamento complessivo di disfavore che si ricava nei confronti del λόγος, con tendenza a limitarne la concessione almeno circoscrivendo l’autorità emittente. Inoltre, va sottolineato l’accento a possibili violente abduzioni, in palese – e a quel che sembra impunita – violazione dell’immunità ecclesiastica.

6. E giungiamo alla compilazione giustiniana. Nessuna traccia della normativa prefettizia e del λόγος ἀσυλίας, come se appartenessero a trascurabili marginalità locali. In C.I. 1.12.6 (*‘de his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant’*) come sappiamo figura la legge di Leone e a questa legge è affidata la disciplina dell’asilo ecclesiastico di debitori pubblici e privati. Sappiamo altresì che non c’è nessuna differenza di trattamento. I debitori non possono – al pari di tutti gli altri confugienti – essere estratti con la forza. I chierici non sono responsabili dei loro debiti. E’ disciplinata la citazione dentro i sacri confini e, in mancanza di comparizione, si procede nel merito in contumacia del convenuto. E’ altresì regolata l’esecuzione della sentenza di condanna, con una blanda richiesta indirizzata ai chierici di ricercare eventuali beni mobili nascosti all’interno dei sacri recinti dai debitori.

Ma appena sei mesi dopo la pubblicazione del Codex, qualcosa sembra spezzarsi¹¹⁷. Nella novella 17 del 16 aprile 535¹¹⁸ (una legge generale, indirizzata al *quaestor sacri palatii* Triboniano, con cui Giustiniano vuole riprendere la tradizione dei *mandata principum*, come si sa istruzioni di buona pratica amministrativa impartite dai principi ai magistrati), leggiamo al *cap.* 6 anzitutto l’invito, rivolto sicuramente al preside, di non essere troppo precipitoso nel concedere i λόγοι ma di darli con cognizione di causa e non per più di trenta giorni per evitare che le controversie tra gli uomini non abbiano più fine: Ἀλλὰ μηδὲ τούτους δὴ τοὺς καλουμένους λόγους προχείρως διδόναι σπεύδειν ἢ ἐπὶ πλείονα χρόνον, ἀλλὰ καὶ μετ’ ἐξέτασεως καὶ ἐν χρόνῳ συμμετρῶ καὶ οὐχ ὑπερβαίνοντι τριάκοντα προθεσμῖαν ἡμερῶν, ὥστε μὴ ἐντεῦθεν ἀπεράντους εἶναι τοῖς ἀνθρώποις τὰς πρὸς ἑαυτοὺς φιλονεικίας. Si noti come queste ultime parole imprimevano al λόγος un inconfondibile carattere di strumento di immunità alle azioni processuali; inoltre la durata dei trenta giorni del λόγος è già stata osservata nell’*ed.* 11 del prefetto Zotico. Questa appartenenza del λόγος ad

¹¹⁷ Secondo MARTROYE, *L’asile et la législation impériale*, cit., p. 238 ss., il ristabilimento dell’ordine pubblico compiuto da Giustiniano doveva determinare un ritorno alle tradizioni anteriori e ricondurre l’asilo ai suoi antichi limiti. Viceversa, linea di continuità, non di rottura, per TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, *Le droit d’asile*, cit., p. 89 ss. Si veda anche E. HERMAN, *Zum Asylrecht im Byzantinischen Reich*, in «Orientalia Christiana Periodica», I, 1935, p. 208 ss.

¹¹⁸ Qualche informazione generale in R. BONINI, *Note sulla legislazione giustiniana dell’anno 335*, in «L’imperatore Giustiniano Storia e Mito» (*cur.* G.G. ARCHI), Milano, 1978, p. 174, e V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, *passim*.

immunità processuali si accentua nelle parole successive che, a nostro giudizio, vanno forse riferite ai soli debitori privati (i debitori pubblici, come vedremo, saranno considerati nel paragrafo che segue e per essi la concessione del λόγος cominciava a periclitare):

Εἰ δὲ καὶ τινα ὑπὸ τὸν καλούμενον λόγον ποιήσαιο, εἰτά τις προσέλθοι κατ' αὐτοῦ, ἄξεις μὲν αὐτόν, φυλάττων τὸν δεδομένον αὐτῷ λόγον, ἐξετάσεις δὲ τὴν υπόθεσιν τοῦ λόγου πανταχόσε σωζομένου, καὶ εἴπερ καὶ ψήφου κατ' αὐτοῦ δεήσεις, καταδικάσεις αὐτόν, καὶ δυοῖν αὐτῷ προθήσεις αἴρεσιν, ἢ εἰ βούλεται τῷ δεδομένῳ λόγῳ καθαρῶς, ἀπειπεῖν καὶ πράξει τὰ κριθέντα, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, τοῖς ἱεροῖς αὐτὸν ὅροις ἀποκαταστήσεις, κάκεισε τὸν ἐκβίβασμόν ἐπάξεις σωφρόνως καὶ μετὰ τῆς ὀφειλῆς τοῖς εὐαγέσιν ὅροις αἰδοῦς.

Se tu (sempre il iudex della provincia) avrai concesso il λόγος a qualcuno che sarà convenuto, lo condurrà in giudizio, garantendogli il λόγος dato, esaminerai la controversia – mantenuto il λόγος in ogni luogo –, e qualora sia necessaria una sentenza contro di lui, lo condannerai e gli proporrà l'opzione tra due cose, se voglia rinunziare al λόγος e eseguire il giudicato o, se non lo voglia, lo restituirai ai sacri confini e qui farai un'esecuzione moderatamente e con quella deferenza che è dovuta ai sacri confini.

Rispetto ai debitori della legge di Leone, qui la prospettiva è di *confugientes* che abbiano avuto il λόγος. L'imperatore suggerisce ai presidi e giudici, di imporre a questi debitori di uscire dai sacri recinti e di andare in tribunale, evidentemente perché garantiti, sul piano della sicurezza personale, dal λόγος. Questo non c'è nella legge di Leone, dove il debitore restava libero di andare o non andare in giudizio, o farsi rappresentare. Ma il debitore della legge di Leone non è considerato come possibile concessionario di λόγος e si fosse azzardato ad uscire dalla chiesa non era garantito. L'imposizione al convenuto di accettare il giudizio richiama piuttosto l'ed. 14 del prefetto Zotico. Un rinvio alla legge di Leone si ha là dove, pronunciata la condanna del convenuto, questi scelga di fare ritorno in chiesa. L'alternativa sarebbe di perdere qualsiasi immunità ed eseguire la sentenza. Il ritorno in chiesa apre la strada ad una esecuzione secondo le regole dettate da Leone che contemplano, nel tentativo di recuperare i beni mobili nascosti, anche una timida ricerca all'interno del luogo sacro, demandata all'autorità ecclesiastica.

Per i debitori pubblici la disciplina si inasprisce. Per la prima volta dalla legge di Leone, ci pare, si compie un passo indietro. Questi debitori ricevono un trattamento differenziato, per il prevalere, evidentemente, di preoccupazioni fiscali che inducono l'imperatore a denunciare unilateralmente – per le cause fiscali ma non solo – il compromesso suggellato dalla legge di Leone. Il principio del capo 7 della novella 17 ci introduce nell'improvvisa e sorprendente abolizione del diritto di asilo per talune categorie di malfattori¹¹⁹, passando bruscamente da una concezione universalistica di tale diritto, con spettanza tanto alle vittime quanto ai carnefici, ad una concezione particolaristica, per cui l'asilo va riconosciuto solo alle vittime. Il corollario è che coloro cui viene negato l'asilo possono essere strappati con forza dalle chiese. Questo è detto chiaramente: «tu (magistrato, governatore, funzionario) non conserverai la sicurezza dei confini (τὴν ἐκ τῶν ὄρων φυλάξεις ἀσφάλειαν) ai delinquenti, omicidi, adulteri e rapitori di vergini; li estrarrai di lì (ἐξελεύσεις) ed imporrà loro la pena. Infatti non conviene risparmiare tali cose ai delinquenti, ma piuttosto a coloro che li hanno scampati ... La protezione dei templi è data dalla legge non agli offensori, ma agli offesi; né può accadere facilmente che gli uni e gli altri – tanto chi arreca l'offesa quanto chi la subisce – possano contare sulla protezione degli asili ...».

Di seguito, al *par.* 1, la legge si occupa dei pubblici debitori:

Iust. nov. 17.7.1: Τὰς δὲ τῶν δημοσίων φόρων εἰσπράξεις καὶ ἔνδον τῶν ἱερῶν γίνεσθαι μετὰ τοῦ πρέποντος παρασκευάσεις, ἐπειδήπερ ὁ τῶν δημοσίων λόγος καὶ στρατιώταις καὶ ιδιώταις, καὶ αὐτοῖς τε τοῖς ἱεροῖς καὶ ὅλη τῇ πολιτείᾳ συμφέρον τε καὶ ἀναγκαῖστατός ἐστιν. Επαμνοῦσι δέ σοι πρὸς τοῦτο οἱ θεοφιλέστατοι τῶν ἐκκλησιῶν ἔκδικοι καὶ οἰκονόμοι, οὐδένα τῶν τοῦς δημοσίους φόρους κατὰ χώραν ἀπαιτουμένων ἀφαιρούμενοι τῆς εἰσπράξεως, ἀλλ' οὐδὲ συγκυροῦντες βίαιον ἢ στασιῶδες τι παθεῖν τοὺς τὸν ἐκβίβασμόν ἐπάγοντας, γινώσκοντες ὡς, εἴ τι τοιοῦτο

¹¹⁹ Per Cuiacio l'abolizione avrebbe riguardato qualunque causa criminale: si veda J. CUJACII *Novellarum espeditio*, in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem*, cit., X, c. 607.

πράχαιεν, οἴκοθεν τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι τῷ δημοσίῳ καταναγκασθήσονται.

Avrai cura che siano fatte le esazioni dei pubblici tributi anche nei luoghi sacri con dignità, perchè il conto dei tributi è necessario ai soldati, ai privati, alle stesse sante sedi, e all'intero stato. Ti aiuteranno in questa operazione i difensori e gli economi delle chiese a Dio carissimi, che non sottraggano nessuno di coloro che in provincia devono pagare i pubblici tributi e neppure permettano che coloro i quali effettuano la esecuzione sopportino qualcosa di violento e di sedizioso. E sappiano che, se qualcosa del genere abbiano fatto, li si costringerà a soddisfare il fisco con i propri beni.

Molti studiosi, con uno sguardo cursorio al testo ora visto e agli editti di cui parleremo, affermano che Giustiniano ha tolto il diritto d'asilo anche ai debitori pubblici ¹²⁰.

A noi pare sbagliato. I debitori pubblici, la cui posizione in effetti si inasprisce, non rientrano tra le categorie di malfattori per i quali è sancita l'estrazione forzata. In questa costituzione non sono menzionati insieme ad omicidi, adulteri e rapitori di vergini, ma vengono considerati a parte. Né vi sono associati in altri passi ove si accenna a questa epocale riforma dell'asilo ¹²¹.

E coerentemente, in *Iust. Nov.* 17.7.1 ci pare sia sottinteso che i debitori pubblici possono restare dentro i sacri recinti. A cominciare dalle esazioni dei tributi che dovranno avere luogo anche dentro alle chiese perché i tributi sono necessari per tutti, per lo stato, per i privati e per la chiesa stessa. Quel che Giustiniano si attende, senza chiederlo espressamente, è che le autorità ecclesiastiche consegnino *sponte* i debitori. Se non lo fanno, è ribadita l'esecuzione patrimoniale come nella legge di Leone, forse con un tono più energico. Riaffiora invece – propria delle leggi del Teodosiano – la responsabilità patrimoniale dei chierici se tengono nascosti i debitori (cioè, secondo noi, se non è denunciata alla autorità secolare la loro presenza nella chiesa, secondo le disposizioni della legge di Leone) e nel caso in cui gli esattori, entrati nei luoghi sacri per cercare beni, siano aggrediti. Va infine sottolineato come, nel 535, l'anno della novella 17, abbiano già avuto inizio i primi tentativi di limitare la concessione dei λόγοι ai debitori pubblici ¹²². Il fatto che ad essi sia riservata una trattazione separata (*Iust. Nov.* 17.7.1) dal luogo ove si parla dei debitori titolari di λόγοι (*Iust. Nov.* 17.6) fa supporre che almeno l'intenzione di escluderli fosse già maturata.

7. Da ora ha inizio, per i debitori pubblici, un progressivo inasprimento, ma unidirezionale, che non intacca la immunità reale, cioè il diritto di asilo, ma solo quella personale del λόγος. Ciò è largamente documentato negli Editti di Giustiniano ¹²³. L'imperatore non perverrà mai, lo ribadiamo, a sancire la forzata estrazione dei debitori d'imposta dalle chiese. Quindi, non si può propriamente affermare che ad essi abbia tolto il diritto d'asilo.

A proposito di queste testimonianze edittali ¹²⁴, a dire il vero, il solo *ed.* 13 detta norme esplici-

¹²⁰) Basti citare MARTROYE, *L'asile et la législation impériale*, cit., p. 245 in sintesi; ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, cit., p. 328, al punto quattro dell'elenco degli esclusi dall'asilo figurano i debitori pubblici; MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 462 nt. 3; BRASSLOFF, *Zu den Quellen*, cit., p. 315, il quale parla di mancato rispetto del divieto da parte della chiesa; WENGER, *Asylrecht*, cit., c. 842. Più consapevolmente, VON WOESS, *Das Asylwesen Aegyptens*, cit., p. 233 dice: «Dem debitor publicus ist (wie in der Heidenzeit) der Asylschutz verwehrt»; TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, *Le droit d'asile*, cit., p. 92 afferma che Giustiniano «n'écarter pas de ce privilège (il diritto d'asilo) les débiteurs publics»; DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 90, sottolinea la non decretata espulsione dalle chiese dei debitori pubblici.

¹²¹) I debitori pubblici non sono menzionati in una costituzione emanata nello stesso anno, indirizzata al prefetto del pretorio d'Africa ed avente ad oggetto la chiesa africana, ove sono ribaditi gli stessi principii e si aggiungono, tra le persone private dell'asilo, i violatori della fede cristiana (*Iust. Nov.* 37.10). Solo di adulteri e di rapitori di vergini si tratta alla *Iust. Nov.* 117.15.1. Infine solo gli attentatori alla vita del βασιλεύς, cita Malalas, *cronografia* (MIGNE, «PG.», XCVII, c. 713).

¹²²) Si veda, *infra*, nt. 129, la presunta data di emanazione di *Iust. ed.* 2.

¹²³) Per una descrizione di questa collezione in appendice alla *collectio graeca* delle 168 novelle del *Codex Marcianus Graecus* 179, e per le linee storiche delle edizioni, si veda P. NOAILLES, *Les collections de nouvelles de l'empereur Justinien*, I, Paris 1912, p. 214 ss. La nostra edizione di riferimento, per novelle ed editti, è quella di R. Schöll e G. Kroll. La collezione “embrasse, comme date, toute la période de législation des Nouvelles”: NOAILLES, *op. cit.*, p. 244.

¹²⁴) Non ci sembra pertinente *Iust. Nov.* 128.13: ‘de publicorum tributorum exatione et salutione et aliis capitulis’, (a.

te sui debitori fiscali. Le altre attestazioni attengono, sì, alla materia fiscale, ma – a parte alcune di intonazione generale – si riferiscono propriamente agli esattori, alle illecite manipolazioni delle entrate e dei λόγοι, di cui si facevano scudo per neutralizzare qualsiasi azione contro di loro. Non ci pare che si possano confondere, come spesso accade, questi casi, con i debitori d'imposta¹²⁵, ma giova ugualmente scorrere i passi che vi si riferiscono perché taluni possono interessare anche questi ultimi e comunque perché danno un'idea dell'emergenza fisco¹²⁶, in rapporto alla prassi dell'asilo ecclesiastico e della concessione parallela del λόγοσ ἀσουλίας.

Cominciamo dall'*ed. 2*¹²⁷ con rubrica «I presidi¹²⁸ non diano nelle cause¹²⁹ fiscali l'ἀσουλίας λόγος». L'Editto è diretto al p.p. Giovanni¹³⁰. Nella prefazione¹³¹ l'imperatore dice subito che sono i λόγοι dati dei presidi a chiunque li voglia ad avere messo in difficoltà la riscossione dei tributi. Coloro che riscuotono i tributi pretendono una sicurezza (ἀσφάλειαν), non trasmettono l'oro che hanno percepito, ne trattengono la più gran parte e quando ne devono rispondere, abusano del λόγοσ dato loro male. Segue la prescrizione per noi più interessante ove l'imperatore ordina al prefetto di vietare ai presidi di dare il λόγοσ (λόγον ἀσουλίας παρέχειν ἐπὶ δημοσίαις αἰτίαις); solo a quelli che lo domandano per motivi privati sia lecito dare il λόγοσ e per un tempo determinato senza possibilità di rinnovo. Tutti sappiano (i destinatari sembrano essere gli esecutori di imposta) che non riceveranno aiuto da un λόγοσ come quello dei presidi, ma chiunque abbia avuto l'ordine di riscuotere da loro i tributi dovuti può arrestarli così che il λόγοσ a loro dato in provincia non rechi alcuna utilità ma abbiano la sicurezza (ἀσφάλειαν) solo coloro che lo avranno ricevuto dall'imperatore o dal prefetto del pretorio. Dunque, divieto per i presidi di dare λόγοι per cause fiscali. Ci si riferisce ai soli esattori o vi rientrano anche i debitori pubblici? Probabilmente sì; nei motivi fiscali rientravano a pieno titolo, sebbene la categoria che aveva occasionato il provvedimento fosse quella degli esattori. La potente immunità del λόγοσ, che consentiva come un salvacondotto di uscire dalle chiese e che inibiva – qui lo si capisce bene – gli arresti, può essere concessa, per motivi fiscali, solo dall'imperatore e dai prefetti. Non dai presidi. Ma il λόγοσ non è l'asilo ecclesiastico.

L'*ed. 10.1*¹³² (*de cohortalibus*), consta di un solo capitolo, oltre alle poche parole di prefazione e di epilogo. Mancano la data¹³³ ed il destinatario, forse lo stesso Giovanni di Cappadocia¹³⁴. L'imperatore ha appreso che i coortali si appropriano di entrate fiscali e si rifugiano nelle chiese dove sperano di sottrarsi alle giuste pene (τὸ τὰ δημοσία μὲν ἐν χειρὶ λαμβάνειν, ἔσω δὲ τῶν ἱερῶν χωρίων ἑαυτοὺς κατακρύπτειν καὶ οἴεσθαι τάντη διαδιδράσκειν τὰς ἐφ' αἷς εὐθυνθῆναι δίκαιοι καθεστᾶσι ποινάς ...). E l'imperatore sancisce – l'ha pure scritto ai vescovi – che, per venia di sua eccellenza il prefetto, se alcuni di essi fuggano nei sacri recinti, siano condotti fuori dalla provincia in qualsiasi luogo il prefetto voglia (εἰ τινες αὐτῶν προσφύγοιεν εἰς τοὺς θεῖου περιβόλους, ἄδειαν εἶναι τῇ σῆ ὑπεροχῇ τούτουσ

545), indirizzata al prefetto del pretorio: è vietato agli esattori di pubblici tributi, censuali, logografi ed altri che prestano pubblici ministeri di fare uso del *logos asulias* contro coloro i quali dicano di avere subito un danno da loro nel corso della esazione dei tributi.

¹²⁵) BRASSLOFF, *Zu den Quellen*, cit. p. 315. Secondo noi *Iust. ed. 2* non intende gli esattori quali debitori d'imposta ma quali soggetti che anch'essi profittavano dei λόγοι per le loro ruberie. Fraintendimento tra esattori e debitori anche in TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, *Le droit d'asile*, cit., p. 92.

¹²⁶) Cfr. per tutti, DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 86 ss.

¹²⁷) Questo editto si autodefinisce '*pragmatica*' e figura nel solo manoscritto Marciano: cfr. NOAILLES, *Les collections de nouvelles*, I, cit., p. 245.

¹²⁸) Seguiamo, per ἀρχοντας, la traduzione latina presente in R. SCHOELL, G. KROLL, *Corpus Iuris Civilis. Novellae*³, Berolini, 1904, p. 759.

¹²⁹) Meglio forse «per motivi fiscali». Il greco porta πρόφασις αἰτία: KROLL, *ult. loc. cit.*, traduce '*causa*'.

¹³⁰) Giovanni di Cappadocia. Secondo DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 93 nt. 254, l'*ed. 2* si può datare tra il 531 e il 535. C.E. ZACHARIAE A LINGENTHAL, *Imp. Iustiniani PP. A Novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra codicem supersunt ordine chronologico digestae*, I, Leipzig, 1881, p. 9, propone l'anno 534.

¹³¹) Non ci pare che il *cap. 1* interessi il λόγοσ. *Contra*, DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 94 nt. 255.

¹³²) Anche questo editto è pervenuto solo attraverso il manoscritto Marciano (CFR. NOAILLES, *Les collections des nouvelles*, I, cit., p. 245).

¹³³) Forse l'anno 535: DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 93 nt. 254, con letteratura.

¹³⁴) DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 94 nt. 256.

προσάττειν ἔξο γίνεσθαι τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης εἶναι τε ἐν ᾧπερ ἂν βουλευθείης τόπω). I vescovi li facciano uscire avendo ricevuto il così detto λόγος dato dal prefetto (i vescovi non sono autorizzati a darlo, così a noi pare); e che siano sicuri in quei luoghi dove si ordina loro di andare e che i ministri pubblici li conducano colà senza alcuna molestia¹³⁵. Segue minaccia ai santissimi vescovi che se non acconsentano a farli uscire e a farli condurre nei luoghi nei quali sono stati mandati con la sicurezza del λόγος, per trattenerli invece nei sacri luoghi, dovranno indennizzare il fisco e lo stesso sacerdozio è minacciato.

Giova sottolineare che, anche in questo caso, ove si tratta non di comuni debitori pubblici ma di funzionari corrotti, l'imperatore non ne dispone l'estrazione con la forza ma tende alla loro consegna da parte dei chierici minacciando la solita responsabilità patrimoniale e la perdita del sacerdozio.

Infine l'ed. 13. Testo incerto¹³⁶ e data incerta¹³⁷, con ampie aperture riformistiche dell'Egitto¹³⁸. Il destinatario del provvedimento è Giovanni, prefetto del pretorio, forse il celebre Giovanni di Cappadocia. Questa complessa testimonianza, per quel che concerne il nostro tema, contiene prescrizioni diverse, tutte riconducibili alla comune intenzione imperiale di limitare la concessione dei λόγοι ai debitori pubblici¹³⁹; e ciò, chiaramente, per fini fiscali¹⁴⁰.

Del cap. 9 possiamo ricordare che l'Augustale, il suo ufficio e il vescovo di Alessandria sono censurati per la concessione del λόγος e per la dispensa dal pagamento dei tributi.

Non lo facciano, dice l'imperatore, a meno che non lo abbiano chiesto i *tractatores* o coloro che li suppliscono in provincia. Se costoro lo chiederanno, il prefetto, anche l'Augustale e tutti i suoi sottoposti soccorrano gli *scriniarii* perché i debitori di imposta paghino.

Il cap. 10 esordisce con una limitazione di carattere generale per quel che concerne le autorità abilitate a concedere il λόγος¹⁴¹ e quindi passa a trattare delle «persone singolarmente gravate di tasse»¹⁴².

¹³⁵ L'imperatore non vuole che questi esattori disonesti profitino *sine die* della sicurezza dei luoghi sacri e trovino, con il tempo, il modo di eludere la pena. L'imperatore sembra volere imporre ai vescovi di farli uscire, con la garanzia di un λόγος prestato dal prefetto o dai vescovi stessi, ma chiaramente non gradito ai rifugiati, al fine di condurli, in condizioni di sicurezza grazie al λόγος, in una terra di confino scelta dal prefetto. Non ci convince una interpretazione «benevola» nei confronti degli esattori, difficilmente spiegabile (così invece, ci pare, in DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 93 ss.).

¹³⁶ Editto riportato dal solo *Codex Marcianus* (cfr. NOAILLES, *Les collections des nouvelles*, I, cit., p. 245) per la città di Alessandria e le province d'Egitto (cfr. NOAILLES, *op. cit.*, p. 141; ma secondo DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 96, le norme dettate in materia di λόγοι potevano avere efficacia generale). Sull'errore nelle sequenze del testo del manoscritto Marciano, si veda P. NOAILLES, *Les collections de nouvelles de l'empereur Justinien*, II, Paris 1914, p. 23 ss.: ordine ristabilito da ZACHARIAE A LINGENTHAL, *Imp. Iustiniani PP. A Novellae quae vocantur*, I, cit., p. 529 ss. (cfr. ID., *De Dioecesi Aegyptiaca lex ab imp. Iustiniano anno 554 lata*, Leipzig, 1891, p. 6 ss.): ricostruzione accolta da R. Schöll e G. Kroll e da noi seguita.

¹³⁷ Quanto alla data di emissione dell'Editto, si ricava dal testo che è stato emanato durante una seconda indizione. Sotto il regno di Giustiniano il caso di una seconda indizione indirizza agli anni 538/539 e 553/554. Ampia discussione in G. RUIILLARD, *L'administration civile de l'Égypte byzantine*², Paris 1928, p. 16 ss. (specialmente p. 20-25), favorevole alla datazione alta. Differente approccio al problema di datazione in R. REMONDON, *L'Edit 13 de Justinien a-t-il promulgué en 539?*, in «Chronique d'Égypte», XXX, 1955, p. 112 ss., e DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 5 ss. Tra il 20 Febbraio 531 e il 15 Aprile 535 è la proposta di THURMAN, *A Law of Justinian concerning the Right of Asylum*, cit., p. 600. Per la datazione bassa, cfr. G. MALZ, *The Date of Justinian's Edict XIII*, in «Byzantion», XVI, 1942-1943, p. 135 ss.

¹³⁸ Sulla crisi politica e religiosa che avrebbe portato all'emanazione dell'ed. 13, ROUILLARD, *L'administration civile de l'Égypte byzantine*, cit., p. 16 ss. Sul contenuto della riforma amministrativa attuata con l'ed. 13, così come per i rapporti tra l'editto e l'imposizione tributaria, si veda DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 17 ss. 49 ss.

¹³⁹ L'autorità imperiale manifesta preoccupazione non solo per una troppo largheggiante concessione dei λόγοι a favore dei debitori pubblici rifugiati in chiesa, ma anche per non meglio identificate remissioni (ed. 13.7) a favore dei debitori.

¹⁴⁰ DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 94 s.

¹⁴¹ Se lo vorranno e sotto la loro responsabilità, saranno il prefetto, gli *scriniarii*, i *tractatores* e i loro sostituti a dare il λόγος a certe persone; lo potrà dare anche il patriarca amatissimo di Dio, ma per la durata e sotto le condizioni stabilite dal prefetto o dai *tractatores*. Se il λόγος sarà dato non a queste condizioni, sarà nullo.

¹⁴² Così la traduzione di DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 141, di *Iust. ed.* 13.10.pr.: τοῖς προσώποις

«E' ammesso che qualcuno conceda il *λόγος* a persone singolarmente gravate da tasse solo alla condizione che lo ricevano per uscire dai sacri recinti e pagare entro un certo termine tutto il debito d'imposta o prestare sufficiente cauzione a *tractatores* e *scriniarii* (... *πλὴν εἰ μὴ ἐπὶ τούτῳ τὸν λόγον λάβοιεν, ἐφ' ᾧ τε δημοσία φαίνεσθαι καὶ πάντως εἴσω κλητῶν ἡμερῶν πᾶν ὅσον ὀφείλουσι τὸ δημόσιον ἐκπληρῶσαι ἢ τὴν ἀποχρῶσαν τοῖς τρακτευταῖς ἢ σκρινιαρίοις παρέχειν ὀσφάλειαν*)¹⁴³. Ne deriva che chi abbia ricevuto un *λόγος* non a questa condizione, sia da considerare pari a quello che non lo ha ricevuto e subirà l'esazione dentro ai sacri recinti (*πρὸς τῷ τὸν παρὰ ταῦτα εἰληφότα λόγον παρ' οἰουδήποτε προσώπου ἴσον τοῖς ἀμπλακοῦσιν εἶναι καὶ ὑπομένειν τὴν εἴσπραξιν καὶ ἔνδον τῶν ἁγίων περιβόλων*)¹⁴⁴. I vescovi li facciano uscire avendo ricevuto il così detto *λόγος*¹⁴⁵. Ma se l'arcivescovo amatissimo di Dio abbia dato il *λόγος* non rispettando le regole, gli economisti e i difensori della chiesa risarciranno il danno pubblico con i propri beni, e se non ne hanno, con denaro e cose della chiesa. Se gli economisti e i difensori, senza il consenso del vescovo, avranno dato il *λόγος*, questo non solo sarà invalido e dovranno risarcire il danno, ma il patriarca li rimuoverà dalle loro funzioni e li allontanerà dal sacerdozio¹⁴⁶. Se pubblici ufficiali – sia esso l'Augustale, i chiarissimi tribuni e i priori delle coorti – abbiano concesso il *λόγος* a qualcuno che deve le imposte riservate al prefetto, perderanno le cariche e loro e i loro eredi dovranno risarcire il danno¹⁴⁷. Chi abbia rimosso un debitore dai sacri recinti o luoghi o abbia impedito l'esazione (*εἰ δέ τις ἐναγόμενον ἀφέλοιτο πρόσωπον ἐκ τῶν ἁγίων περιβόλων ἢ τόπων ἢ καὶ ἐμποδὼν τῇ ἀπαιτήσει ἔσται ...*)¹⁴⁸ dovrà rispondere, lui e i suoi eredi, con le sue sostanze.

In un coacervo di divieti e sanzioni, balzano agli occhi alcune disposizioni che ci sembrano particolarmente significative e suscettibili di applicazione anche al di fuori delle province d'Egitto. Anzitutto quella secondo cui poteva essere dato il *λόγος* ai debitori pubblici solo al fine di consentire loro di uscire dalle chiese per regolare i debiti o prestare le dovute garanzie. Inoltre, l'essere portatori di un *λόγος*, dato non a questo scopo o non dalle autorità tassativamente previste, non serviva a niente; il debitore avrebbe subito l'esecuzione dentro i sacri confini (*καὶ ὑπομένειν τὴν εἴσπραξιν καὶ ἔνδον τῶν ἁγίων περιβόλων*). Richiamiamo l'attenzione su questo punto perché sembra rinviare alla legge di Leone ed escludere l'estrazione forzata¹⁴⁹. Con buona pace degli studiosi per i quali ai debitori pubblici era negato l'asilo. Infine una menzione della norma di chiusura, apparentemente dissonante e che forse introduce al costume dei *potentes*¹⁵⁰ di prelevare dai sacri luoghi i debitori o di sottrarli al pagamento delle imposte: a parte quest'ultima circostanza, è essa riferibile a tutti i debitori, anche a quelli privati? Le incursioni nei luoghi sacri per togliere i debitori vanno intese come ispirate alla difesa di questi ultimi o alla loro offesa? La chiesa era talvolta consenziente? In ogni caso è singolare la mitezza della sanzione, il solo risarcimento dei danni, il che induce a credere che tutto fosse finalizzato ad evitare il pagamento delle tasse.

Lasciamo da parte il *cap.* 11 dove si danno le norme per la concessione del *λόγος* ai debitori di *larigitionalia*¹⁵¹ (norme riprese anche al *cap.* 20)¹⁵² e il *cap.* 14, relativo alle imposte destinate a finanziare le

τοῖς ἐκάστη ἀφορισμένοις αἰτία.

¹⁴³) *Iust. ed.* 13.10.pr.

¹⁴⁴) *Iust. ed.* 13.10.pr.

¹⁴⁵) *Iust. ed.* 13.10.pr.

¹⁴⁶) *Iust. ed.* 13.10.1.2. Sulle pene per le esazioni irregolari dei funzionari, si veda DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 96 ss. Forse giova puntualizzare quali potevano essere gli emittenti ecclesiastici del *λόγος*. Anzitutto il vescovo, ma solo se autorizzato dal prefetto e dai *tractatores*; gli economisti e difensori della chiesa, se autorizzati dal vescovo. Qualche sanzione a carico di chi disapplicava le regole in materia di concessione dei *λόγοι*: corresponsione di somme pari a quelle abbuonate con il *λόγος*, per economisti, difensori e vescovi, con possibilità di intaccare anche beni ecclesiastici (*ed.* 13.10.1 e 13.28); esclusione dal sacerdozio per gli economisti o difensori della chiesa se avessero concesso il *λόγος* di loro iniziativa e senza il consenso del vescovo (*ed.* 13.10.2 e 13.28).

¹⁴⁷) *Iust. ed.* 13.10.3.

¹⁴⁸) *Iust. ed.* 13.10.4.

¹⁴⁹) Anche in *Iust. ed.* 13.20: *ἀλλὰ καὶ ἔνδον τῶν ἀσύλων χωρίων τῆς εἰσπρόξεως γιγνομένης*.

¹⁵⁰) *Iust. ed.* 13.10.4. Norma contro i *potentes*? Così, tra gli altri, DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 95.

¹⁵¹) *Iust. ed.* 13.11.3. CFR. DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 71 ss.

¹⁵²) *Iust. ed.* 13.20.

spese locali per Alessandria e quelle civili ed ordinarie dei due Egitti¹⁵³. Giungiamo infine al *cap.* 28. Riprendendo il tema della concessione del *λόγος* ai debitori dei *δημόσια* (come si è visto, le imposte da inoltrarsi alla prefettura¹⁵⁴), il passo inizia stabilendo che nessuna delle autorità provinciali dia il *λόγος*, neppure il vescovo, se non dietro ordine del prefetto, dei *tractatores* e *scriniarii* o loro sostituti, per la durata e alle condizioni autorizzate. Quindi il passo continua con la riproposizione delle stesse norme enunciate al *cap.* 10: non si dia il *λόγος* se non alla condizione che i debitori escano dai sacri recinti entro il termine stabilito e paghino allo stato o comunque lo soddisfino nei modi che gli *scriniarii* che sostengono il rischio di questa cosa abbiano accettato. Un *λόγος* non a queste condizioni deve essere considerato un non *λόγος* e colui che abbia accettato un siffatto *λόγος* sostenga l'esazione anche dentro i sacri luoghi e chi lo abbia concesso, con i suoi eredi e successori, sia responsabile delle esazioni e dei debiti. Se qualcuno dei vescovi amatissimi di Dio abbia concesso un *λόγος* al di fuori delle cose dette, gli economisti e i difensori della chiesa dovranno risarcire al fisco il danno provocato, con la loro sostanza oppure con i beni della santissima chiesa. Se costoro avranno osato dare il *λόγος* a qualcuno senza il consenso del vescovo non solo ciò che hanno fatto sarà del tutto invalido e dovranno risarcire il danno, ma saranno rimossi dagli incarichi ricoperti e perderanno il sacerdozio. Se poi il governatore, contro i divieti abbia dato il *λόγος* a qualcuno che deve le imposte deputate alle mense della prefettura, sia i tribuni sia i principi ... La frase si interrompe. Per fortuna, verrebbe da dire, perché si interrompe un fiume di norme ripetitive che non è facile ricondurre a sintesi.

In conclusione, lo scenario offerto dagli editti, con i noti problemi di frammentarietà, di tradizione testuale¹⁵⁵ e di ripetizioni, è fisso sulla fiscalità: i riflettori sono puntati sui soli esattori e debitori pubblici, l'azione riguarda quali autorità e in quali limiti si può concedere il *λόγος* a esattori corrotti e a debitori d'imposta. In particolare l'*ed.* 13 tratta questa problematica con riguardo ai soli debitori pubblici. La sostanza del discorso è questa. I debitori d'imposta riparati nei sacri luoghi non possono beneficiare, come regola generale, della immunità che si chiama *λόγος* (e che vi appare descritta come capace di neutralizzare azioni processuali ed arresti e di garantire libertà di movimento all'esterno). Solo se eccezionalmente autorizzato da alcune massime autorità (tra cui campeggia il prefetto e dalle quali è escluso il preside) e solo se finalizzato allo scopo di uscire dai luoghi sacri per pagare i debiti, solo allora il *λόγος* può validamente essere concesso ai debitori pubblici. Altrimenti i *λόγοι* non valgono niente e i debitori subiranno un'esecuzione dentro i sacri confini, da attuarsi, ci pare, nei modi previsti dalla legge di Leone. Nessuna sanzione particolare se avranno ottenuto un *λόγος* nullo, oltre all'inefficacia dello stesso. Accresce invece l'apparato sanzionatorio per i chierici. Già *Nov.* 17.7.1, aveva rilanciato la responsabilità patrimoniale della chiesa nel caso in cui le autorità ecclesiastiche nascondessero i *confugientes* (cioè omettessero di dare comunicazione alle autorità secolari dell'avvenuto *confugium*) oppure si opponessero con violenza alla visita degli esattori. Questa responsabilità ora è estesa, in generale, alle conseguenze che possono derivare dalla concessione di un *λόγος* nullo. Sulle autorità ecclesiastiche, vescovo, economo, difensore, piovono poi, attraverso gli editti, pene di vario tipo che forse costituiscono il consueto apparato esornativo del sistema sanzionatorio dell'epoca.

Quanto ai debitori privati, rispetto alla legge di Leone che costituisce per tutta l'età giustiniana la disciplina di base, c'è un netto miglioramento della loro posizione di *confugientes in ecclesias* attuato, in Oriente, attraverso la concessione (in via di diritto prefettizio?) del *λόγος* e cautamente confermata da *Iust. Nov.* 17.6.pr. Negli editti si apprende qualcosa in più, ad esempio che il *λόγος* resta affidato ai presidi, e poco altro.

¹⁵³) *Iust. ed.* 13.14.pr. Anche qui figurano norme in materia di *λόγος* all'indirizzo dell'Augustale.

¹⁵⁴) DEMICHELI, *L'editto XIII di Giustiniano*, cit., p. 71 ss.

¹⁵⁵) Cfr. *supra*, nt. 122.